

ACC

10000/135/156

BRIT.-ITAL.-AMER
AVIATION AGREEM
FEB. - SEPT. 1946

10000/135/156

BRIT. - ITAL., AMER. - ITAL., ITAL. - ITAL., CIVIL
AVIATION AGREEMENTS
FEB. - SEPT. 1946

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

49
100
BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION

c/o Ala Italiana S.A.
15 Piazza S.Bernardo
Phone : 160782
Rome,

I.N.389/I.5

21st June, 1946

Sir,

In reference to our letter I.N.325/I.2 of the 10th June I now enclose one copy in English of the Agreement for the formation of the Italo-British Air Company "Aerolinee Italiane Internazionali".

2. As soon as copies in Italian are available one of these will be forwarded to you.

12/1 6289
J.M.

59/ai
A.V.P. I.Brodie, O.B.E.
Director Air Forces Sub-Commission
Allied Commission
Rome

Enclosure : 1 Copy of Agreement

I have the honour to be, Sir,

Your obedient servant

G.P. Hayward

Special Representative, Italy
E.S.A. Division of
British Overseas Airways Corporation.

2141

4A

This Agreement is made the eighth day of June, 1946 between
 THE MINISTRY FOR AERONAUTICS of the Italian Government of the one part,
 and BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION whose Head Office is at
 Airways House, Berkeley Square, London, operating through its BRITISH
 EUROPEAN AIRWAYS DIVISION (herein after sometimes referred to as "B.E.A.")
 by Gerard John Regis Leo d'Erlonger, its duly constituted attorney, of
 the other part.

WHEREAS:-

- (a) The Italian Government intends to encourage the resumption with all possible speed of an efficient Italian civil air service for transportation of passengers, freight and mail, both in Italian territory and to and from foreign territories as soon as permitted.
- (b) The Italian Government considers it advantageous to avail itself for this purpose of British organisation and equipment, and the assistance of B.E.A. and the latter is willing to co-operate in securing the achievement of this purpose in the best and most rapid way on the conditions stated below.

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:-

1. THE MINISTER FOR AERONAUTICS in accord with the PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS and with the MINISTERS OF FINANCE and TREASURY, will propose within thirty days of the signature of this Agreement the introduction of a Decree Law authorizing the formation of an Italian Air Transport Company to be known as "AVIOLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI" (Hereinafter referred to as "the COMPANY") for the purpose of carrying on:-

- (a) Air transport operations between Italy and foreign territories as soon as permitted.
- (b) Air transport operations between Italy and North Africa as soon as permitted.
- (c) Air transport operations within Italy.

In particular, the COMPANY may:

- (a) purchase, erect, operate and take over under concessions aerodromes, hangars, work-shops, buildings and structures of any kind intended for the service of air transport;

Note of action:

Copy of this document given to Major Leonidov, Russian Air Representative to Rome, on 9/8/46. The copy will be returned when the affairs into Russia has been completed.
J.L.M.
9/8/46

Copies Distributed.

M.A.N.C. Sect. 2 copy
 File M.R.S.C./Sgt/air 1 copy
 G/C German 1 "
 S/L Satter 1 "
 Item 2/7

- 2 -

- (b) set up and operate all services which directly or indirectly form part of or are of interest to the COMPANY's business or in any way connected therewith, as, for instance, hotels, automobile and motorbus services between the airports and towns, etc.;
- (c) engage and train employees for all the services referred to under the previous letter;
- (d) carry out all the operations and exercise all the economic, industrial and financial activities which directly or indirectly contribute to the improvement and more efficient working of air transportation services,
2. The Italian Government shall on the formation of the COMPANY grant to the COMPANY a concession to operate the routes set out in the Annex No. 1 attached hereto. The duration of the concession will be for a period of ten years from the date of formation of the COMPANY.
3. LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE shall by direction of the Italian Government transfer to the COMPANY on its formation the rights and privileges accruing to LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE by virtue of the concession granted by the Italian Government and dated 20th September 1939. A supplementary agreement, which may also contemplate the possibility of an amalgamation of LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE and the COMPANY shall be drawn up between the Italian Government, LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE and the COMPANY to apply the provisions of the concession to the COMPANY.
4. The Italian Government hereby consents to the transfer of any concessions, rights and privileges held by any Italian undertaking participating in the COMPANY which such undertakings may agree to transfer to the COMPANY.
5. The COMPANY shall be formed for the purpose of carrying out the terms of this Agreement with a share capital of Lire 900,000,000.
- The Memorandum and Articles of Association of the COMPANY, or the equivalent regulations governing its constitution, shall contain the provisions set out in the Annex No. 2 attached.
6. The Capital of the COMPANY shall be subscribed as follows:-
- (a) 60% by the Italian State, and by Corporations designated for that purpose by the Italian Government and/or Italian nationals or juridical persons of Italian nationality, which are set out in the attached Annex No. 2

- 3 -

- (b) 40% by British Overseas Airways Corporation and any Corporation or Body designated by British Overseas Airways Corporation and acceptable to the Italian Government.

7. That portion of the capital of the COMPANY which is to be subscribed by BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION in accordance with Clause 6 (b) shall in exchange for the issue of shares of the COMPANY be paid by BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION in sterling to the credit of the COMPANY's bankers in London.

The funds thus provided shall be utilized by the COMPANY as follows:-

- (a) To acquire aircraft, spare parts and other equipment in the United Kingdom.
(b) To meet any other expenditure in the United Kingdom or elsewhere approved by the Board of the COMPANY for which the capital of the COMPANY is required.

For the purpose of this Agreement the rate of exchange will be taken at the official conguaglio rate which is at present Lire 900. - to £1 (as at present in force by Decree No. 9 of the 28th January, 1946) or at such other official rate as may be in force from time to time in the future. It is also further understood that no part of the capital subscribed by any other participant will be utilised for the purpose of acquiring intangible assets such as goodwill. Accordingly the Italian participation will also be subscribed in cash and will only be used for the purpose of acquiring tangible assets required by the COMPANY, except in so far as the Italian Government in agreement with B.E.A. may decide to transfer assets of LINEE AEREE TRANSCONTINENTALI ITALIANE in substitution.

8. Insofar as aircraft spares and equipment may not be available from Italian sources, equipment will be procured whenever suitable equipment is available, in the United Kingdom.

9. B.E.A. shall act on behalf of the COMPANY in placing orders for and in the inspection and approval prior to delivery of aircraft, spares and equipment purchased by the COMPANY in the United Kingdom.

10. To secure the satisfactory equipment and the most efficient operation of the services of the COMPANY, B.E.A. shall place at its disposal and, as far as necessary, at the disposal of the Italian Government in return for reimbursement in the United Kingdom of expenses incurred, their own organisation for purchase outside of Italy of aircraft spare parts and other equipment, and, if required, for engagement of advisory or other staff.

- 4 -

11. THE MINISTER FOR AERONAUTICS will empower the COMPANY to hire out aircraft and to make non-scheduled flights over routes not included in para. 2 subject to the limitations of other concessions and will do its utmost to facilitate this Branch of the COMPANY's business.
12. As regards the mail services subject to the necessary agreements with the MINISTRY OF POSTS AND TELE-COMMUNICATIONS it is agreed that the necessary concessions shall be granted to the COMPANY without any limitation and at prices to be agreed with the administration concerned.
13. The Italian Government in conformity with the regulations of the MINISTRY OF TREASURY shall permit the transfer to B.E.A. in the United Kingdom of all dividends and repayments of share capital or other moneys which shall hereafter be due to B.E.A. from the Italian Government or the COMPANY under the terms of this Agreement.
14. Until such time as the extension of International Agreements to Italy may require the modification of the arrangements in this clause the Italian Government shall grant to the COMPANY for the said period of ten years the use of the Government airports selected as the regular landing points of the services and of the emergency landing grounds along the routes and of all hangars, warehouses, equipment and aeronautical services, owned by the Government or operated by it at the aforesaid airports and landing grounds, on terms not more onerous than those available to other users of similar facilities in Italy. The use of W.T. and meteorological services provided by the Italian Government shall be gratuitous. The Italian Government compatible with its financial resources undertakes to maintain or improve the above airports to standards that are required for the operations of the Company and Navigational facilities to the standards laid down by Provisional International Civil Aviation Organisation.
15. The Customs' exemptions and fiscal facilities contemplated by the Royal Decree Law of October, 23rd 1927, No. 2323, amended by the Act of January 17th, 1929, No. 95, will be granted to the COMPANY for the period of two years from the commencement of the COMPANY's services, as also exemption from the general tax on the price of all importations mentioned under art. 3 and 2 and for the acts referred to under art. 3 of the aforesaid Royal Decree Law of October 23rd, 1927, No. 2323.
16. As soon as the COMPANY is organised and operating its air services, the COMPANY and B.E.A. shall each appoint the other General Agent in their respective national territories on terms and conditions to be agreed between the COMPANY and B.E.A.

- 5 -

17. At any time after three years from the date of registration of the COMPANY, B.E.A. will have the right to require, provided notice of such request has been served six months in advance, that the Italian Government purchase or cause to be purchased by Italian interests the shares registered in B.E.A.'s name at a price corresponding to the value of the COMPANY's assets as shown by the last balance-sheet, plus interest at 5% per annum on the nominal value for no more than the first five years, less the total amount of dividends received.
18. In the event of BRITISH EUROPEAN AIRWAYS being incorporated as a separate legal entity, BRITISH EUROPEAN AIRWAYS CORPORATION shall sign a supplemental agreement formally adopting this Agreement and this Agreement shall be construed as from the date of establishment of BRITISH EUROPEAN AIRWAYS CORPORATION in all respects as if BRITISH EUROPEAN AIRWAYS CORPORATION were a party hereto in the place of BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION, as from which date BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION shall be discharged from this Agreement.
19. Any difference which may arise between the parties touching the construction, meaning or effect of this agreement, shall be submitted to a Board of Arbitrators consisting of the undermentioned members who shall be appointed at the request of either of the parties of this Agreement as follows:-
- (a) One by the MINISTER OF AERONAUTICS of the Italian Government;
 - (b) One by the AMBASSADOR OF GREAT BRITAIN accredited to the Italian Government, for B.E.A.;
 - (c) a Chairman of the Board of Arbitrators who shall be appointed by Provisional International Civil Aviation Organisation or such other international Body as agreed between the parties.
 - (d) The Board of Arbitrators shall meet in the locality chosen by its Chairman.
- The award of the Board of Arbitrators shall be accepted as final and binding on the parties.
20. Any communications and notices to be served in relation to the Agreement shall be made:-
- (a) For the Italian Government to the MINISTER OF AERONAUTICS, Rome;
 - (b) For B.E.A. to their Head Office, in England.

- 6 -

21. This Agreement is signed in both the Italian and the English languages and both texts shall be of equal authenticity. Each of the parties signing shall hold a copy in each of the two languages.
22. It is recognised by the signatories to this Agreement that nothing contained herein shall exclude the possible participation of other foreign capital by mutual consent.
23. The parties agree to adopt any other provisions that it should be necessary to adopt under the rules of Provisional International Civil Aviation Organisation, if and when Italy shall be admitted to membership of Provisional International Civil Aviation Organisation.

As WITNESS the hands of the parties hereto, the day and year first above written:-

ANNEX ONE

The routes included in this Annex have been agreed between the contracting parties in recognition that:-

- (i) The agreed primary object of the COMPANY, subject to the necessary permission being granted to Italy, is to operate services between Italy and other European countries and other external services of interest to Italy, and (ii) certain services having been previously operated by other undertakings which may participate in the COMPANY should be assigned to the latter, except where such services may be reserved for independent operation by the aforesaid undertakings, and (iii) A minimum number of internal services is essential to the commercial balance of the COMPANY's operations.

EXTERNAL ROUTES:

1. Between Italy and other European countries:

The COMPANY will be assigned three each of the routes in categories (a) and (b) below together with the other external routes and internal routes set out in 2. and 3. below:-

<u>Category (a)</u>	<u>Category (b)</u>
Rome/Milan/Vienna	Milan/Barcelona/Madrid
Rome/Prague	Naples/Rome/Madrid/Lisbon
Milan/Prague	Naples/Rome/Geneva
Rome/Belgrade	Turin/Milan/Zurich
Rome/Sofia/Bucarest	Rome/Milan/Stockholm
Tirana/Bari/Naples/Marseilles/Barcelona	Rome/Milan/Copenhagen/Oslo
	Rome/Brussels
	Rome/Berlin
	Rome/Istanbul/Ankara

2133

7

2. And Other External Routes:

- | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (i) | Routes between Italian territory and points
in the British Commonwealth | |
| (ii) | Milan/Bari/Tirana |) |
| | Venice/Milan/Turin/Paris |) |
| | Milan/Brussels |) |
| | Milan/Amsterdam |) |
| | Rome/Venice/Budapest/Warsaw/Czernia |) |
| | Turin/Milan/Zagreb/Podgoritz/Bucharest |) |
| | Milan/Turin/Marseille |) |
| (iii) | Rome/Amsterdam | |
| (iv) | Routes between Italy and South America (L.A.T.I.) | |
| (v) | Routes between Italy and North Africa | "" |
| (vi) | Routes between Italy and Greece | |
| (vii) | Routes between Italy and France (unless some alternative
arrangement is desired by the French Government). | |

INTERVIEW ROUILLÉ

3. { i) Roma/Genoa/Turin
 ii) Turin/Milan/Venice/Padova
 iii) Trieste/Rome
 iv) Rome/Naples/Cagliari
 v) Genoa/Milan/Palermo
 vi) Cagliari/Turin
 vii) Cagliari/Milan
 viii) Cagliari/Palermo
 ix) Milan/Rimini/Foggia/Bari/Lecce/Naples
 x) Naples/Venice/Milan }
 nos. (iv) to (x))
)
) Subject to the necessary
 agreements with Aviolinco
 and Airono regarding
 their participation in the
 COMPANY.

The available traffic on the route Trieste/Tarvisio/Milano/Venice/Trieste will be equally shared between the MURPHY and LINEE ITALIANE whose concession to operate this route is about to be granted and this arrangement shall be effected by an agreement between the two companies.

八百九十六

The regulations governing the constitution of the COMPANY to
be known as **REGULATIONS OF THE JAPAN CORPORATION**:

Objects: To establish, maintain and work air transport services for carriage of passengers, freight and mails between Italy and any foreign territory, Italy and North Africa, and in Italy, and all Air Charter Services.

Capital: The Capital of the COUNTRY shall be

Total Tax \$100,000,000

subscribed in shares of a denomination of Italian Lire
100,000. = each.

2134

- 8 -

Voting Rights: Each share to carry a right of one vote at COMPANY's meetings.

At a general shareholders' meeting, be it a first or second meeting and a special or ordinary meeting, a Resolution shall be deemed passed when approved by a majority of at least two thirds of the capital stock of the COMPANY subject to further agreement when discussing and approving the Articles of Association of the COMPANY.

Participation in Capital: Capital to be divided as follows:-

- (a) 60% to be subscribed by the Italian Government.
- (b) 40% to be subscribed by B.E.A.
- (c) In the event of the Italian Government deciding not to take up the full 60% capital referred to in (a) above, not less than one third of the capital which is thereby made available shall be offered in the first place for subscription by AVIOLINEE ITALIANE and thereafter by such other companies as may be agreed to by the contracting parties.

Increase of Capital:

In the event of the capital of the COMPANY being increased it shall be offered in the first instance to the participants in proportion to their initial holdings in the capital.

Transfer of Shares:

The shares of the COMPANY are not to be sold or transferred without the unanimous consent of the Board of Directors of the COMPANY.

Board of Directors:

The COMPANY will be administered by a Board of ten directors appointed as follows:-

- (a) Six designated by the Italian Government and by the representatives of private Italian capital in proportion to their respective holdings.
- (b) Four by B.E.A.

Subject to further agreement when discussing and approving the Articles of Association of the COMPANY the resolution of the Board of Directors will be taken on a majority of 2/3rds of the members present.

2133

- 9 -

The President will be chosen from the Directors designated by the Italian Government and the Vice-President will be chosen by the Directors designated by B.E.A.

Management & Personnel:

The Managing Director will be of Italian nationality and there may be conferred upon him the functions of Director-General of the COMPANY.

If the General Manager is not a member of the Board of Directors, the approval of B.E.A. must be obtained to his appointment.

The COMPANY shall also have a Technical Manager and an Administrative Manager, both of Italian Nationality, and subject to the approval of B.E.A.

All the personnel of the COMPANY will be of Italian nationality both as regards ground personnel and aircrew except for those particular cases that the Board of Directors shall consider necessary to facilitate the operation of the external services of the COMPANY.

Accounts:

A Board of Auditors will be formed of five members two only designated by B.E.A.

Staff of Other Companies:

Compatible with the commercial requirements of the COMPANY, not less than 75% of personnel whether aircrew, or ground, which the COMPANY may absorb in its formation and for a duration of two years thereafter shall be recruited from among the personnel - whether employed at the time or not - of the Italian Civil Air Companies which were operating in 1940, subject to competence in their professional category.

Copy

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

AGREEMENT DRAWN UP ON 21ST. FEBRUARY 1946
BETWEEN THE ITALIAN MINISTER OF AERONAUTICS, AND THE TRANSCONTINENTAL
& WESTERN AIR, INC. (TWA)

Considering that the Italian Government intends to encourage the resumption with all possible speed of an efficient Italian civil air service for the transportation of passengers, goods and mail, both in Italy and, in so far as it may be permitted with foreign territories;

Considering that the aforesaid Italian Government considers it advantageous to avail itself for this purpose of the equipment and good will of Transcontinental & Western Air, Inc., (TWA), which is willing to co-operate in securing the achievement of this purpose in the best and most rapid way on the conditions stated below;

Considering that TWA has already secured from the Civil Aeronautics Board of the United States authorization to engage in the transportation by air of passengers, goods, and mail between the United States of America and Italy;

The Minister of Aeronautics, in accord with the President of the Council of Ministers and with the Minister of Finance, and Mr. Richard Mazzarrini, regional manager of TWA, under authority of the attached power of attorney of said Corporation, also representing in this act the Chairman of the Board of TWA General Thomas B. Wilson, domiciled in Washington, D.C., U.S.A., on behalf of TWA, have agreed as follows:

1) Within 60 days of the signing this agreement an Italian share company will be formed with the participation of TWA, for the object of operating air lines in Italy and to the extent permitted in other countries and for carrying on all other operations connected with that object. To achieve this aim the Minister of Aeronautics shall propose at once to the Council of Ministers the issue of a decree-law authorizing the formation of the said company.

In particular, the new company may :

- a) purchase, erect, operate and take over under concessions, aerodromes, hangars, workshops, buildings and structures of any kind intended for the service of air navigation;
- b) set up and operate all services which directly or indirectly form part of or are of interest to the Company's business or in any way connected therewith, as, for instance, hotels, automobile and motor-bus services between the airports and towns, etc.;
- c) engage and train employees for all the services referred to under the previous letter;

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- 2 -

- d) carry out all the operations and exercise all the economic, industrial, and financial activities which directly or indirectly contribute to the improvement and more efficient working of air transportation services.

2) The Company - which will have a duration of fifteen years - will be registered under the name of "Linee Aeree Italiane - Società per azioni" (LAI) (Italian Air Lines, Incorporated). The share capital, the amounts of which will be fixed by agreement between the participating members when the deed setting up the Company is drawn up, will be subscribed in cash or by grants in kind - as duly agreed to by the participating members - to the extent of 40% by TWA and of 60% by the State or by Corporations designated for that purpose by the Italian Government and/or Italian nationals or juridical persons of Italian nationality, the participation of which Corporations and persons must, however, be previously notified to and accepted by TWA.

The shares of the LAI to be formed may not be transferred without the consent of the Board of Directors.

3) At any time after two years from the date of registration of LAI, TWA will have the right to require, provided notice of such request has been served six months in advance, that the Italian Government purchase or cause to be purchased by Italian interests the shares registered in TWA's name at a price corresponding to the value of the Company's assets as shown by the last balance-sheet, plus interest at 5% per annum on the nominal value for no more than the first five years, less the total amount of dividends received.

Should TWA avail itself of this right, it shall also be entitled to receive, simultaneously with the receipt of the amount payable for the shares, any sums which may be due to it for whatsoever reason from LAI.

LAI will provide for these payments, and in the event of default, the Italian Government will replace the said Company as regards any claims to which TWA is entitled.

4) The Italian Government shall grant exclusively for a period of ten years to LAI the right to operate the following air lines, also shown on the attached map, for the transportation of passengers, goods, and mail on conditions to be fixed in a convention to be drawn up between the Ministry of Aeronautics and the said Company:

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- 3 -

(a) Rome-Genoa; (b) Rome-Milan; (c) Rome-Venice-Bolzano; (d) Rome-Bari-Lecce; (e) Rome-Naples-Bari-Lecce; (f) Rome-Palermo; (g) Rome-Cagliari; (h) Turin-Milan-Venice-Trieste; (i) Rome-Florence-Turin; (j) Rome-Florence-Bologna-Milan; (k) Rome-Naples-Palermo-Catania; (l) Rome-Alghero-Cagliari; (m) Genoa-Porto Conte-Cagliari-Palermo-Catania-Reggio Calabria; (n) Crotone-Bari-Ancona-Venice.

Moreover, the Italian Government empowers LAI to hire out airplanes and to make flights over routes not included in those of LAI, and will do its utmost to facilitate this branch of the Company's business.

5) As regards the mail service, subject to the necessary agreement with the Post and Telegraph Ministry, it is agreed that in the deeds making the concessions, the right to carry mail will be granted without any limitations, and therefore will cover the right to carry parcels by post.

6) The Italian Government will grant the LAI for the whole duration of the concession, the gratuitous use of the government airports selected as the regular starting and landing stations of the lines and of its emergency landing grounds along the routes, and of all hangars, warehouses, equipment and aeronautic services owned by the Government or operated by it in the aforesaid airports and landing grounds.

The Italian Government shall moreover give its full support to the Company for securing the use of the airports, landing grounds, and services above referred to for which the consent of the General Headquarters Command of the Allied Forces in Italy is required.

7) Besides granting LAI under the provisions of the previous article, the gratuitous use of the wireless land stations of the several administrations, subject to understandings with each administration, the Italian Government will empower the said Company to open and operate wireless stations it may deem necessary for the safety of the flying services.

8) The customs' exemptions and fiscal facilities contemplated by the R.D.L. of October 23, 1927, n. 2323, amended by the Act of January 17, 1929, n. 95, will be granted to LAI, as also exemption from the general tax on the price of all importations mentioned under art. 1 and 2 and for the acts referred to under art. 3 of the aforesaid R.D.L. of October 23, 1927, n. 2323.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- 4 -

9) LAI will be administered by a Board of Directors of ten members, four of whom will be nominated by TWA. The Board will elect from among its members its President who will be of Italian nationality and a Vice President who will be a citizen of the United States of America. The Board will also elect a Managing Director of Italian nationality who will also act as General Manager of the Company.

The Company in addition will have a Technical Manager and a Business Manager, both acceptable to TWA.

The accounts of LAI will be supervised by a Board of Audit, consisting of five full members of whom two will be designated by TWA.

10) Unless otherwise arranged between the parties to this agreement:

(a) at a General Shareholders Meeting, be it a first or second meeting - special or ordinary - , a resolution shall be deemed passed when approved by a majority of at least two thirds of the capital stock of the Company.

(b) at Board Meetings a resolution shall be deemed passed when approved by a majority of at least two thirds of the members of the Board.

11) To ensure the satisfactory equipment and the most efficient operation of the services managed by LAI, TWA places at its service, and, insofar as necessary, at the service of the Italian Government, in return for reimbursement in the United States of actual expenses incurred, its own organization for the purchase outside of Italy of air-craft, spare parts, equipment, etc., and, if required, for the engagement of staff.

LAI, and should it be necessary the Italian Government, will grant TWA the requisite powers for making such purchases or engagements.

TWA also undertakes to arrange, if so requested by LAI, any conversion plans which may be necessary for adapting the aircraft purchased as above to the uses to which it would be put, and to carry out, or have carried out the said conversions. As soon as practicable, separate agreement will be made up between TWA and LAI setting forth the financial terms and other conditions under which the aforesaid services will be carried out by TWA.

212P

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- 5 -

12) The Italian Government, in accord with the Treasury Minister, will permit the transfer to TWA in the United States the amounts to which TWA will be entitled for dividends, or reimbursement of the capital invested by TWA in LAI.

13) This agreement will remain in force for the whole duration of LAI and any subsequent prolongations, unless TWA should exercise the right stated under art. 3.

14) Any difference which may arise between the parties to this Agreement pursuant to the interpretation of the clauses of same and/or its application, shall be submitted to a Board of Arbitrators. Such Board shall consist of three members which shall be appointed, on request of the parties, as follows: one by the Italian Minister of Aeronautics for the Italian Government; one by the Ambassador of the United States of America accredited to the Italian Government for TWA, and the other by the Swiss Minister accredited to the Italian Government. The latter member shall act as Chairman of the Board of Arbitrators.

The meetings of the Board of Arbitrators shall be held in Rome. The Board of Arbitrators shall try the case or cases submitted to them and shall issue their award according to the principles of justice and equity. The Board shall be free to set the procedure as they may think fit.

15) Any communications and notices to be served in relation to the agreement will be made:

(a) for the Italian Government, to the Ministry of Aeronautics - Department of Civil Aviation;

(b) for TWA, to 1740 - G Street, North West, Washington, D.C., U.S.A., or to any other domicile TWA may hereafter notify for this purpose.

16) LAI will accept this agreement which will be signed for this purpose by its legal representatives as soon as registered.

17) The parties to this agreement recognise that the performance of the provisions of this agreement may be subject to the approval of the General Headquarters of the Allied Forces in Italy, and that consequently it cannot be given effect until the parties obtain such approval or ascertain that the said approval is not necessary.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- 6 -

18) Both parties agree that this agreement could be modified as to other participants in order to comply with any directives from the Combined Chiefs of Staff.

19) This agreement is signed in four copies, two in Italian and two in English. The parties signing it will hold a copy in each of the two languages.

20) The present agreement is recognized as being in the public interest, and therefore is free from stamp and registration duties and is consequently written on usual unstamped paper.

Rome, February 11th., 1946

2126

— 42 —

ACCORDO INTERVENTO IL GIORNO UNICO 2 FEBBRAIO 1946
TRA IL MINISTRO DELL'AERONAUTICA E LA SOCIETÀ
TRANSAEROMARITTIMA & WESTERN AIR, INC. (TWA)

Premesso: che il Governo Italiano intende di promuovere con la maggiore possibile sollecitudine la ripresa di un efficiente traffico aereo civile italiano per il trasporto di persone, mezzi e posta sia in Italia sia, in quanto possa essere consentito, in territori stranieri;

che lo stesso Governo Italiano intende vantaggio di avviare a tal fine dell'attrezzatura e del l'avviamento della Transcontinental & Western Air Inc. (TWA) e che queste è disposta a dare per il migliore e più rapido raggiungimento del fine stesso le sue collaborazioni alle condizioni di seguito indicate; considerando che la TWA ha già ottenuto dal Civil Aeronautics Board degli Stati Uniti l'autorizzazione di esercitare il trasporto aereo di persone, mezzi e posta fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia.

Il MINISTRO DELL'AERONAUTICA, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle Finanze, ed il Signor Riccardo RAZZARELLI direttore regionale della Transcontinental & Western Air Inc. nella sua qualità di procuratore di questa, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli con la procura allegata del signor generale Thomas B. Wilson, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della TWA in rappresentanza della medesima, hanno concordato quanto segue:

1º) - Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo sarà costituita, con la partecipazione della TWA una società italiana per azioni avente per oggetto l'esercizio di linee aeree in Italia e, in quanto possa essere consentito, in altri Paesi,

1545

presso: che il Governo Italiano intende di promuovere con la missione possibile sollecitudine la ripresa di un efficiente traffico aereo civile italiano per il trasporto di persone, merci e poste sia in Italia sia, in quanto doce essere consentito, in territori stranieri;

che lo stesso Governo Italiano ritiene vantaggioso di avverare tal fine dell'attrezzatura a dell'avviamento della Transcontinental & Western Air Inc. (TWA) e che queste è disposta a fare per il migliore e più rapido raggiungimento del fine stesso la sua collaborazione alle condizioni di seguito indicate;

confermando che la TWA ha già ottenuto dal Civil Aeronautics Board degli Stati Uniti l'autorizzazione di esercitare il trasporto aereo di persone, merci e poste fra gli Stati Uniti d'America e l'Italia.

IL MINISTRO DELL'AERONAUTICA, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle Finanze, ed il Signor Riccardo Mazzanti direttore regionale delle Transcontinental & Western Air Inc. nella sua qualità di procuratore di questa, il quale interviene nel presente atto in forze dei poteri conferiti gli con la procura allegata del signor Generale Thomas E. Wilson, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della TWA in rappresentanza della medesima, hanno concordato quanto segue:

1º) - Entro 60 giorni dalla autorizzazione dal presente accordo sarà costituita, con la partecipazione delle TWA una società italiana per azioni oggetto l'esercizio di lines aeree in Italia e, in quanto possa essere consentito, in altri Paesi, nonché il compimento di tutte le operazioni connesse con l'oggetto medesimo. a tel fine il Ministro dell'aeronautica proporrà subito il relativo decreto legge luogotenenziale di autorizzazione, al Consiglio dei Ministri.

La partecolare la costituita Società potrà:

- a) - acquistare, costruire, gestire e prendere in concessione aerodromi, aviosuonerie, officine, costruzioni e strutture di qualsiasi specie destinate al servizio delle navigazioni aeree;
- b) - istituire e gestire tutti i servizi che direttamente o indirettamente costituiscono o interessano l'attività sociale o sono comunque con queste connesse, come, ad esempio alberghi, servizi di auto e di autobus fra gli aeroporti e le città, ecc.;
- c) - assumere e istituire personale per tutti i servizi di cui alle lettere precedenti;
- d) - compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che comunque direttamente o indirettamente concorrono al migliore e più efficace funzionamento del servizio dei trasporti aerei.
- e) - La Società - che avrà la durata di anni 15 - assumerà la denominazione "Linee Aeree Italiane - Soc. per azioni" (LAI). Il capitale sociale, il cui ammontare sarà determinato d'accordo fra i partecipanti all'atto costitutivo della Società stessa, sarà sottoscritto in numerario o mediante conferimenti in natura - previ gli opportuni accordi fra i partecipanti medesimi - quanto al 40% della TMA e quanto al 60% dallo Stato o da Enti, a tel fine designati dalllo Stato Italiano, e o da cittadini italiani o da persone giuridiche di nazionalità italiana, la partecipazione dei quali tutti dovrà preventivamente essere portata a conoscenza e accettata delle TMA.

Le azioni della Società LAI non potranno essere trasferite senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

- 3°) - Trascorsi due anni dalla data di costituzione della Società e per tutta la durata di questa è riconosciuto alla TMA il

b) - istituire e gestire i servizi tutti i servizi che direttamente o sono connessi con queste connesse, come, ad esempio alberghi, servizi di auto e di autobus fra gli aeroporti e le città, ecc.;

c) - assumere e tenere i servizi personali per tutti i servizi di cui alle lettere precedenti;

d) - compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che comunque finiscono o indirettamente concorrono al migliore e più efficiente funzionamento del servizio dei trasporti aerei.

2°) - La Società - che avrà la durata di anni 15 - esumerà la denominazione "Aerée Italiane - Soc. per azioni" (TIA). Il capitale sociale, il cui ammontare sarà determinato d'accordo fra i partecipanti all'atto costitutivo della Società stessa, sarà sottoscritto in numerario mediante conferimenti in natura - previ gli opportuni accordi fra i partecipanti medesimi - quanto al 40% della TIA e quanto al 60% dallo Stato o da Enti, a tel fine destinati dello Stato Italiano, e o da cittadini italiani o da persone giuridiche di nazionalità italiana, la partecipazione dei quali tutti dovrà preventivamente essere portata a conoscenza e accettata della TIA.

Le azioni della Società TIA non potranno essere trasferite senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

3°) - Trascorsi due anni dalla data di costituzione della Società e per tutta la durata di questa è riconosciuto alla TIA il diritto di ottenere, quando lo richieda con un preavviso di sei mesi, che lo Stato Italiano acquisti o faccia acquistare le azioni ed essa intestata al prezzo corrispondente al valore del patrimonio sociale risultante del bilancio dell'ultimo esercizio, oltre all'interesse annuo del 5% sul valore nominale per non oltre i primi cinque anni, detratto l'ammontare dei dividendi complessivamente riscossi.

Qualora la TIA si avvalga di tale diritto, dovranno inoltre esserne pagate contestualmente col prezzo delle azioni tutte le somme che per qualsiasi titolo le siano dovute dalla Società LAI.
Al favorevole relativo provvederà la Società LAI e, in difetto, lo Stato Italiano che in tal caso sarà surrogato nei diritti della TIA verso la società stessa.

4°) - Lo Stato Italiano concederà per la durata di anni 10 alla Società LAI l'esercizio delle seguenti linee aeree indicate nelle cartine allegata, per il trasporto di persone, merci e poste alle condizioni che verranno stabilite con una convenzione da stipularsi fra il Ministero dell'Aviazione e la Società stessa:
a) - Roma-Genova; b) - Roma-Milano; c) - Roma-Venezia-Bolzano;
d) - Roma-Bari-Lecce; e) - Roma-Napoli-Bari-Lecce; f) - Roma-Palermo; g) - Roma-Cagliari; h) - Torino-Milano-Venezia-Trieste;
i) - Roma-Firenze-Bologna-Milano; l) - Roma-Napoli-Palermo-Catania; m) - Roma-Alghero-Cagliari; n) - Genova-Porto Conte-Cagliari-Palemo-Catania-Reggio Calabria; o) - Crotone-Bari-Ancona-Venezia.

Lo Stato Italiano autorizzerà inoltre la Soc. LAI ed esercitare il noleggio di aeroplani nonché ad effettuare voli su percorsi non compresi nelle linee aeree italiane facilitando in ogni modo anche tale attività sociale.

5°) - Per quanto riguarda il servizio postale, previo le necessarie intese col Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, si conviene che negli atti di concessione esso sarà consentito senza alcuna limitazione, comprendendosi pertanto in tale esercizio anche quello del trasporto di pacchi postali.

6°) - Lo Stato Italiano accorderà alle Società LAI per tutta la durata degli atti di concessione l'uso gratuito dei propri campi

della TWA verso la società stessa.

4°) - Lo Stato Italiano concederà per la durata di anni 10 alla Società LAT l'esercizio delle seguenti linee aeree indicate nelle cartine allegata, per il trasporto di persone, merci e poste alle condizioni che verranno stabilite con una convenzione da stipularsi fra il ministero dell'Aviazione e la Società stessa:

- a) - Roma-Genova; b) - Roma-Milano; c) - Roma-Venezia-Bolzano;
- d) - Roma-Bari-Lecce; e) - Roma-Napoli-Bari-Lecce; f) - Roma-Palermo; g) - Roma-Cagliari; h) - Torino-Milano-Venezia-Trieste;
- i) - Roma-Firenze-Torino; j) - Roma-Firenze-Bologna-Milano; l) - Roma-Napoli-Palermo-Sicilia; m) - Roma-Algero-Cagliari; n) - Genova-Porto Conta-Cagliari-Palermo-Catania-Reggio Calabria; o) - Crotone-Bari-Ancona-Venezia.

Lo Stato Italiano autorizzerà inoltre la Soc. LAT ad esercitare il noleggio di aeroplani nonché ad effettuare voli su percorsi or compresi nelle linee aeree italiane facilitando in ogni modo anche tale attività sociale.

5°) - Per quanto riguarda il servizio postale, previo le necessarie intese col Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, si conviene che negli atti di concessione esso sarà consentito senza alcuna limitazione, comprendendosi pertanto in tale esercizio anche quello del trasporto di pacchi postali.

6°) - Lo Stato Italiano accorderà alla Società LAT per tutta la durata degli atti di concessione l'uso gratuito dei propri aeroporti prescelti come regolari scali di linea e dei propri campi di fortuna esistenti sulle rotte nonchè di tutte le aviorimesse, depositi, attrezzature e servizi aeronautici di proprietà dello Stato o da questo gestiti negli aeroporti e campi predetti.

Lo Stato Italiano darà tutto il proprio appoggio alla Società stessa perché a queste sia consentito l'uso degli aeroporti, campi e servizi suddetti per cui occorre il consenso del Comando

del Quartier Generale delle Forze Aeree in Italia.

7°) - Il Governo Italiano, oltre a consentire alla Società LAI, a norma dell'articolo precedente, l'uso gratuito delle stazioni radioelettriche terrestri delle varie amministrazioni, presso accordi con i ministeri interessati, autorizzerà la Società stessa a impiantare e gestire quelle altre stazioni radioelettriche che essa riterrà necessarie per la sicurezza del volo.

8°) - Alle Società LAI saranno concesse le esenzioni doganali e le agevolazioni fiscali previste dal R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2323, modificato dalla L. 17 gennaio 1929, n. 95 nonché l'esenzione delle imposte generali sull'entrata per le importazioni di cui agli art. 1 e 2 e per gli atti di cui all'art. 3 del citato R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2323.

9°) - La Società LAI sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri di cui quattro saranno designati dalla TWA. Il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente che sarà di nazionalità italiana, e un Vice Presidente di nazionalità americana, nonché un amministratore delegato di nazionalità italiana a cui saranno attribuite anche le funzioni di direttore generale della Società.

La Società avrà inoltre un direttore tecnico e un direttore amministrativo entrambi di gradimento della TWA.

L'amministrazione della Società sarà controllata da un collegio sindacale composto di cinque membri effettivi di cui due delegati della TWA.

10°) - Salvo ulteriori accordi fra le parti:

a) - per le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria della Società LAI sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i que terzi del capitale sociale;

se e impiantare e gestire quelle altre stazioni radioelettriche che essa riterrà necessarie per la sicurezza del volo.

8°) - Alle Società LAT saranno concesse le esenzioni doganali e le agevolazioni fiscali previste dal R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2323, modificato dalla L. 17 gennaio 1929, n. 95 nonché l'esenzione delle imposte generali sull'entrata per le importazioni di cui agli art. 1 e 2 e per gli atti di cui all'art. 3 del citato R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2323.

9°) - La Società LAT sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri di cui quattro saranno designati dalla TWA. Il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente che sarà di nazionalità italiana, e un Vice Presidente di nazionalità americana, nonché un amministratore delegato di nazionalità italiana e cui saranno attribuite anche le funzioni di direttore generale della Società.

La Società avrà inoltre un direttore tecnico e un direttore amministrativo entrambi di gradimento della TWA.
L'amministrazione della Società sarà controllata da un collegio sindacale composto di cinque membri effettivi di cui due delegati della TWA.

10°) - Salvo ulteriori accordi fra le parti:

- a) - per le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria della Società LAT sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tutti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- b) - per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

11°) - Nell'interesse dell'attrezzatura e del più efficace funzionamento dei servizi gestiti dalla Società LAT, la TWA metterà a disposizione di queste e, in quanto occorra, dello

6122

Stato Italiano, contro il puro rimborso delle spese relative da effettuare negli Stati Uniti, la propria organizzazione per gli acquisti da effettuarsi all'estero di aeroplani, parti di ricambio, attrezzature ecc. nonché per l'eventuale assunzione di personale.

Per tali acquisti ed assunzioni saranno conferiti alla TWA gli opportuni poteri da parte della Società LATI e, in quanto occorre, dello Stato Italiano.

La TWA si impegna inoltre, a richiesta della Società LATI, di predisporre i piani di trasformazione che fossero necessari, per adattare gli aeroplani come sopra acquistati all'uso a cui dovranno essere adibiti nonché ad eseguire, o a far eseguire, le trasformazioni stesse. Appena possibile si stipuleranno separate convenzioni fra la TWA e la Società LATI per stabilire le modalità di contratti finanziario e le altre condizioni a cui tutte le suddette prestazioni saranno eseguite dalla TWA;

12°) - Lo Stato Italiano in esecuzione con il Ministro del Tesoro consente alla TWA di trasferire in America le somme che le spetteranno a titolo di dividendi o di rimborso del capitale della Società LATI.

13°) - Il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata delle Società LATI e sue successive proprie, salvo il caso in cui la TWA eserciti il diritto di cui al precedente art. 3.

14°) - Qualiasi controversia che dovesse nascerne tra le parti sottoscritte per l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, in seguito a richiesta delle parti medesime, una dal Ministro dell'Aeronautica per il Governo Italiano, uno dall'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso il Governo Italiano per la TWA e il terzo, che presiederà il collegio arbitrale, dal Ministro di Svizzera presso il Governo Italiano.

Il collegio arbitrale avrà sede a Roma, gli arbitri dovranno convolare a Roma per le udienze. La volontà

gli opportuni poteri da parte delle Società LAT, in quanto occorre, allo Stato Italiano.

La TWA si impegna inoltre, a richiedere della Società LAT, di predisporre i piani di trasformazione che fossero necessari, per adottare gli aeromobili come scorta acquistati all'uso e cui dovranno essere adibiti nonché ad eseguire, o a farse seguire, le trasformazioni stesse. Appena possibile si stipuleranno separate convenzioni fra la TWA e la Società LAT per stabilire le modalità di carattere finanziario e le altre condizioni a cui tutte le suddette prestazioni saranno eseguite dalla TWA;

12°) - Lo Stato Italiano in accordo con il Ministro del Tesoro consente alle TWA di trasferire in America le somme che le spetteranno a titolo di dividendi o di rimborso del capitale delle Società LAT.

13°) - Il presente accordo rimarrà in vigore per tutte le durata delle Società LAT e sue successive prosecuzione, salvo il caso in cui la TWA eserciti il diritto di cui al precedente art. 3.

14°) - Qualsiasi controversia che dovesse nascer tra le parti sottoscritte per l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, in seguito a richiesta delle parti medesime, una del Ministro dell'Aeronautica per il Governo Italiano, uno dall'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso il Governo Italiano per la TWA e il terzo, che presiederà il collegio arbitrale, dal Ministro di Svizzera presso il Governo Italiano.

Il collegio arbitrale avrà sede a Roma, Gli arbitri dovranno giudicare secondo equità e saranno liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che riterannopiu opportuno.

15°) - Tutte le comunicazioni e notizie saranno eseguite:
a) - per il Governo Italiano al Ministero dell'Aeronautica -

212]

-6-

Direzione Avisazione Civile;

b) - per la Società I.M.A. e 1740 G. Street North West Washington, D.C. U.S.A., o a quel qualsiasi altro domicilio che la TWA intendersse in seguito di notificare a tal fine.

16°) - La Società LAT presenterà le sue adesione al presente accordo che verrà a tal fine sottoscritto anche dal rappresentante legale di esse, appena avvenuta la costituzione.

17°) - Si riconosce dalle parti che l'efficacia del presente accordo può essere subordinata all'approvazione del Quartier Generale delle Forze Alleate in Italia e che pertanto l'accordo stesso ovrà essere soltanto del momento in cui tale approvazione sia ottenuta oppure le parti accertino che essa non è necessaria.

18°) - Le parti convengono che questo accordo potrà essere modificato, quanto ad altre partecipazioni al fine di unirversi alle direttive dei Capi di Stato Negoziazioni finiti (Combined Chiefs of Staff).

19°) - Il presente accordo è redatto in quattro copie, due in italiano e due in inglese. Le parti sottoscrivono di conservarne una copia in ciascuna lingua.

20°) - La presente convenzione è stipulata nell'interesse dello Stato e in ogni libera ed assente da spese di bollo e di registrazione.

Roma, 11 febbraio 1945

2.º) Lazio CIVILIZZING

" Riccardo Mazzanti

16o) - La Società IATI presenterà la sua adesione al presente accordo che verrà e tal fine sottoscritto anche dal rappresentante legale di esse, appena avvenutane la costituzione.

17o) - Si riconosce dalle parti che l'efficacia del presente accordo può essere subordinata all'approvazione del Quartier Generale delle Forze Alleate in Italia e che pertanto l'accordo stesso avrà effetto soltanto al momento in cui tale approvazione sia ottenuta oppure le parti accertino che essa non è necessaria.

18o) - Le parti convenono che questo accordo potrà essere modificato, quanto ad altre partecipazioni al fine di uniformarsi alle direttive dei capi di Stato maggiori riuniti (Combined Chiefs of Staff).

19o) - Il presente accordo è redatto in quattro copie, due in italiano e due in inglese. Le parti sottoscrivono di conservarne una copia in ciascuna lingua.

20o) - La presente convenzione è stipulata nell'interesse dello Stato e in carta libera ed esente da spese di bollo e di registrazione.

Roma, 11 febbraio 1946

F. o) Lazio CIVILOTTO

" Riccardo MAZZANTI

2120

2 A

— 5 5 4

ACCORDO INTERVENTUO IL GIORNO 6 GIUGNO 1946 TRA IL MINISTERO
DELL'AERONAUTICA E LA BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

Il presente accordo viene concluso il giorno otto del mese di giugno 1946, fra il Ministero dell'Aeronautica del Governo Italiano (d'ora innanzi chiamato il "Ministero") da una parte, e la BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION la cui sede sociale trovasi alla Airways House, Berkeley Square Londra, operante attraverso la sua BRITISH AIRWAYS DIVISION (d'ora innanzi chiamata "B.I.A."), rappresentata dal Signor Gerard John Regis Leo d'Arlander, suo rappresentante debitamente autorizzato, dall'altra parte.

Considerato che:

- a) il Governo Italiano intende incoraggiare il più rapidamente possibile la ripresa di un servizio aereo civile italiano efficiente, per il trasporto di passeggeri, merci e posta, sia nel territorio italiano che vero e da territori stranieri non appena sarà autorizzato;
- b) il Governo Italiano considera vantaggioso avvalersi a tale scopo dell'organizzazione, equipaggiamento ed assistenza della B.I.A. e quest'ultima desidera cooperare per assicurare il raggiungimento di questo scopo nel modo migliore e più rapido secondo le condizioni esposte qui di seguito:

VIENE DI COMUNE ACCORDO DECISO QUANTO SEGUENTE:

- I) - Il Ministro dell'Aeronautica d'accordo coà il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, proporrà al Consiglio dei Ministri un Decreto Legge che autorizzerà la costituzione entro 30 giorni dalla data del presente accordo, di una Società Italiana di trasporti aerei denominata "AEROPASSAGGI ITALIANI" (d'ora innanzi

155

Italiano (d'ora innanzi chiamato il "Ministero") da una parte,
e la BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION la cui sede sociale
trovassi nella Airways House, Berkeley Square Londra, operante at-
traverso la sua EUROPEAN AIRWAYS DIVISION (d'ora innanzi
chiamata "B.O.A."), rappresentata dal Signor Gerard John Regis
Leo d'Irlenger, suo rappresentante debitamente autorizzato, dall'altra parte.

Considerato che:

- a) il Governo Italiano intende incoraggiare il più rapidamente
possibile la ripresa di un servizio aereo civile italiano effi-
ciente, per il trasporto di passeggeri, merci e posta, sia nel
territorio italiano che verso e da territori stranieri non appre-
na sarà autorizzato;
- b) il Governo Italiano considera vantaggioso avvalersi e tale
scopo dell'organizzazione, equipaggiamento ed assistenza delle
B.O.A. e quest'ultima desidera cooperare per assicurare il raggiun-
gimento di questo scopo nel modo migliore e più rapido secondo
le condizioni esposte qui di seguito:

VENNE DI CONTO ACCORDO DECISO QUANTO segue :

- I) - Il Ministro dell'Aeronautica d'accordo con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e con i Ministri delle Finanze e del
Tesoro, proporà al Consiglio dei Ministri un Decreto Legge che
autorizzerà la costituzione entro 30 giorni dalla data del pre-
sente accordo, di una Società italiana di trasporti aerei deno-
minata "AERO LINES ITALIANE INTERNAZIONALI" (d'ora innanzi

•/.

chiama la "Società) con lo scopo di effettuare:

a) - Operazioni di trasporto aereo tra l'Italia e territori stranieri non appena tale possibilità sarà riconosciuta all'Italia;

b) - Operazioni di trasporto aereo tra l'Italia e il Nord Africa non appena tale possibilità sarà consentita all'Italia;
c) - Operazioni di trasporto aereo entro i confini dello Stato Italiano;

In particolare, la nuova Società potrà:

- a) - acquistare, costruire, dirigere e prendere in concessione aerodromi, hangars, officine, edifici e strutture di ogni genere destinati al servizio della navigazione aerea;
 - b) - organizzare e dirigere tutti i servizi che direttamente o indirettamente fornano parte o sono interessati con gli scopi della Società, o sono in qualche modo ad esse connessi, come ad esempio, alberghi, servizi automobilistici tra gli aeroporti e le città, ecc.;
 - c) - assumere ed istruire personale per tutti i servizi di cui elle lettere precedenti;
 - d) - compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che direttamente o indirettamente concorrono al migliore e più efficiente funzionamento delle Società.
- 2) - Dopo costituita la Società il Ministero dell'Aeronautica concederà alle Società per la durata di dieci l'esercizio delle linee aeree indicate nell'allegato n. 1, per il trasporto di passeggeri, merce e posta.
- 3) - Il Governo Italiano provvederà perché la U.A.T.I. (Linese Aeree Transcontinentali Italiane) trasferisca alla Società all'atto della sua costituzione i diritti e i privilegi ad essa

- b) - Operazioni di trasporto aereo tra l'Italia e il Nord Africa non appena tale possibilità sarà consentita all'Italia;
- c) - Operazioni di trasporto aereo entro i confini dello Stato Italiano;

In particolare, la nuova Società potrà:

- a) - acquistare, costruire, dirigere e prendere in concessione aerodromi, hangars, officine, edifici e strutture di ogni genere destinati al servizio della navigazione aerea;
 - b) - organizzare e dirigere tutti i servizi che direttamente o indirettamente fornano parte o sono interessati con gli scopi della Società, o sono in qualche modo ad essa connessi, come ad esempio, alberghi, servizi automobilistici tra gli aeroporti e le città, ecc.;
 - c) - assumere ed istruire personale per tutti i servizi di cui elle lettere precedenti;
 - d) - compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che direttamente o indirettamente concorrono al migliore e più efficiente funzionamento della Società.
- 2) - Dopo costituita la Società il Ministero dell'Aeronautica concederà alla Società per la durata di anni dieci l'esercizio delle linee aeree indicate nell'allegato n. 1, per il trasporto di passeggeri, merce e posta.
- 3) - Il Governo Italiano provvederà perchè la L.A.T.I. (Linese Aeree Transcontinentali Italiane) trasferisca alla Società all'atto della sua costituzione i diritti e i privilegi ad essa pervenuti in virtù della concessione 20 settembre 1939, e ciò nelle forme che saranno successivamente determinate tra il Governo, la L.A.T.I. e la Società.

Una convenzione supplementare, che potrà anche prevedere la trasformazione della L.A.T.H. nella nuova Società, sarà stipulata tra il Governo Italiano, la L.A.T.I. e la Società, per l'esecuzione dei termini della concessione alla Società.

4) - Il Governo Italiano consente che alla Società vengano trasferiti diritti, privilegi e concessioni che altre Società italiane, eventualmente partecipanti alla formazione della Società, convenissero di trasferire a quest'ultima.

5) - La Società sarà fondata con lo scopo di attuare i termini del presente accordo con un capitale di L. 900.000.000.

Nello statuto della Società saranno azzionate gli accordi indicati nell'allegato n. 2 .

6) - Il capitale della Società sarà sottoscritto come segue:
a). il 50 % dello Stato Italiano o daelli enti designati a questo scopo dal Governo Italiano o privati italiani o persone giuridiche di nazionalità italiana come indicato nell'allegato n. 2;
b). il 40 % della B.O.A.C. o da qualunque corporazione o ente designati dalla British Overseas Airways Corporation e accettato dal Governo italiano.

7) - La quota di capitale della Società che dovrà essere sottoscritta dalla B.O.A.C. in base alla clausola 6 b) verrà versata dalla B.O.A.C. in cambio dell'emissione di azioni della Società in sterline a credito della Società presso una Banca di Londra indicata dalla Società.

I fondi in tal modo costituiti dovranno essere utilizzati dalla Società come segue:

- a) - per l'acquisto di aeromobili, parti di ricambio ed altre attrezzature nel Regno Unito;
- b) - per provvedere, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi spesa nel Regno Unito e dunque,

sferiti diritti, privilegi e concessioni che altre Società italiane, eventualmente partecipanti alla formazione della Società, conservissero di trasferire a quest'ultima.

5) - La Società sarà fondata con lo scopo di attuare i termini del presente accordo con un capitale di L. 300.000.000.

Nello statuto della Società saranno sanzionati gli accordi indicati nell'allegato n. 2.

6) - Il capitale della Società sarà sottoscritto come segue:
a). il 50 % dello Stato Italiano o dagli enti designati a questo scopo dal Governo Italiano o privati italiani o persone giuridiche di nazionalità italiana come indicato nell'allegato n. 2;
b). il 40 % delle B.Y.A. o da qualunque corporazione o ente designati dalla British Overseas Airways Corporation e accettato dal Governo Italiano.

7) - La quota di capitale della Società che dovrà essere sottoscritta dalla B.C.A.C. in base alle clausola 6 b) verrà versata dalla B.C.A.C. in cambio dell'emissione di azioni della Società in sterline a credito della Società presso una Banca di Londra indicata dalla Società.

I fondi in tal modo costituiti dovranno essere utilizzati dalla Società come segue:

a) - per l'acquisto di aeromobili, parti di ricambio ed altre attrezzature nel Regno Unito;
b) - per provvedere, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi spesa nel Regno Unito e dovunque, per la quale sia richiesto il capitale della Società.

Agli effetti del presente accordo il tasso di cambio sarà fissato nella misura del conguaglio ufficiale attualmente in vigore (900 lire per 1 sterlina) in base al decreto n. 9 del 20 gennaio 1946 (o a qualsiasi altro tasso ufficiale che possa essere in vigore di volta in volta in avvenire).

Rimane inoltre inteso che nessun'altra quota del capitale sottoscritto da altri partecipanti potrà venire utilizzata al fine dell'acquisto di beni non reali, come ad esempio l'avviamento. In conformità la partecipazione verrà sottoscritta in denaro contante e potrà essere utilizzata soltanto per gli acquisti reali necessari alle Società, salvo il diritto del Governo Italiano, d'accordo con la B.E.A., di conferire, in sostituzione, le attività delle L.A.T.I.

- 8) - Se aeromobili, pezzi di ricambio ed equipaggiamenti non fossero disponibili sul mercato italiano, saranno acquistati dal Regno Unito compatibilmente con le possibilità del mercato.
- 9) - La B.E.A. egirà a favore delle Società dando ordinazioni ed ispezioni ed approvando prima della consegna gli aerei, pezzi di ricambio e materiali acquistati dalla Società nel Regno Unito.
- 10) - Per assicurare un'attrezzatura soddisfacente e la più efficiente operazione dei servizi della Società, la B.E.A. pone a sua disposizione e, per quanto è necessario, a disposizione del Governo Italiano contro rimborsso nel Regno Unito delle spese a cui possono endere incontro, la propria organizzazione per l'acquisto fuori d'Italia di pezzi di ricambio aerei, materiali, ecc. e, se richiesto, per l'equipaggio di personale di consultazione (esperti) o altro.
- 11) - Il Ministero dell'Aeronautica concederà alla Società la facoltà di dare a noio aerei per voli occasionali e su linee non indicate nel paragrafo 2°) salvo rispetto delle disposizioni generali o di particolari altre concessioni, e farà del suo meglio per facilitare questo ramo degli affari della Società.
- 12) - Per quanto riguarda il servizio postale, subordinatamente alle necessarie intese col Ministero delle Poste e delle Telecomu-

In conformità la partecipazione verrà sottoscritta in denaro contante e potrà essere utilizzata soltanto per gli acquisti reali necessari alla Società, salvo il diritto del Governo Italiano, d'accordo con la B.E.A., di conferire, in sostituzione, le attività della L.A.T.I.

- 8) - Se aeromobili, pezzi di ricambio ed equipaggiamenti non fossero disponibili sul mercato italiano, saranno acquistati dal Regno Unito compatibilmente con le possibilità del mercato.
- 9) - La B.E.A. agirà a favore della Società dando ordinazioni ed ispezionando ed approvando prima delle consegne gli aerei, pezzi di ricambio e materiali acquistati dalla Società nel Regno Unito.
- 10) - Per assicurare un'attrezzatura soddisfacente e la più efficiente operazione dei servizi della Società, la B.E.A. pone a smisurazione e, per quanto è necessario, a disposizione del Governo Italiano contro rimborso nel Regno Unito delle spese e cui fosse endeta incontro, la propria organizzazione per l'acquisto fuori d'Italia di pezzi di ricambio aerei, materiali, ecc. e, se richiesto, per l'equipaggio di personale di consultazione (esperti) o altro.
- 11) - Il Ministero dell'Aeronautica concederà alla Società la facoltà di dare a nolo aerei per voli occasionali e su linee non incluse nel paragrafo 2°) salvo rispetto delle disposizioni generali o di particolari altre concessioni, e farà del suo meglio per facilitare questo ramo degli affari della Società.
- 12) - Per quanto riguarda il servizio postale, subordinatamente alle necessarie intese col Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, si conviene che negli atti di concessione esso sarà consentito senza alcuna limitazione ed al prezzo da stabilirsi con l'amministrazione interessata.
- 13) - Il Governo Italiano permetterà, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Tesoro, il trasferimento alla B.E.A. nel

Regno Unito, di tutti i dividendi e pagamenti del capitale azionario e di altre somme che saranno d'ora innanzi dovute alla B.E.A. dalla Società o dal Governo Italiano secondo gli articoli del presente accordo.

14) - Il Governo Italiano concederà alla Società - fino a quando la estensione all'Italia di accordi internazionali non consigli di modificare queste clausole - per il periodo di anni dieci l'uso degli aeroporti governativi scelti quali regolari punti di atterraggio dai servizi di linea e quello dei campi di fortuna lunghissime rotte nonché delle aviorimesse, depositi, attrezzature e servizi serenautici di proprietà dello Stato o da questo gestiti negli aeroporti e nei campi predetti. Qualore tale uso debba essere effettuato a pagamento, i prezzi dovranno essere non più onerosi di quelli stabiliti per altri usufruttuari degli impianti medesimi. L'uso dei radio collegamenti e dei servizi meteorologici forniti dal Governo Italiano sarà gratuito.

Il Governo Italiano compatibilmente con le sue possibilità finanziarie cercherà di mantenere e migliorare i suddetti aeroporti nei limiti che saranno richiesti per le operazioni della Compagnia e le facilitazioni di navigazione nei limiti dettati dalla PICAQ.

15) - Alle Società saranno concesse per la durata di anni due dall'inizio dell'attività dei suoi servizi aerei, le facilitazioni fiscali contemplate dal R.D.L. 23 ottobre 1927 n. 2323, corretto nell'atto 17 gennaio 1929 n. 25, ed inoltre l'esenzione delle tasse generali sul prezzo di tutte le importazioni nominate all'art. 1 e 2 per gli atti di cui si fa cenno all'art. 3 del predetto R.D.L. 23 ottobre 1927 n. 2323.

16) - Non appena la Società sarà organizzata ed avrà iniziato i suoi servizi, la Società e la B.E.A. disigneranno ognuna l'agente generale dell'altra nei propri rispettivi territori nazionali se-

- 563
- Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017
- 14) - Il Governo Italiano concederà alla Società - fino a quando di modificare queste clausole - per il periodo di anni dieci l'uso degli aeroporti governativi scelti quali regolari punti di eterno raggio dai servizi di linea e quello dei campi di fortuna lungo le rotte nonché delle avioimmese, depositi, attrezzature e servizi aeroporti e nei campi predetti. Qualora tale uso debba essere effettuato a pagamento, i prezzi dovranno essere non più onerosi di quelli stabiliti per altri usufruttuari degli impianti medesimi. L'uso dei radio collegamenti e dei servizi meteorologici forniti del Governo Italiano sarà gestito.
- Il Governo Italiano compatibilmente con le sue possibilità finanziarie cercherà di mantenere e migliorare i suddetti aeroporti nei limiti che saranno richiesti per le operazioni delle Compagnie e le facilitazioni di navigazione nei limiti dettati dalla PICAQ.
- 15) - Alla Società saranno concesse per la durata di anni due dall'inizio dell'attività dei suoi servizi aerei, le facilitazioni fiscali contemplate dal R.D.L. 23 ottobre 1927 n. 2323, corretto dall'atto 17 gennaio 1929 n. 95, ed inoltre l'esenzione dalla tassa generale sul prezzo di tutto le importazioni nominate all'art. 1 e 2 per gli atti di cui si fa cenno all'art. 3 del predetto R.D.L. 23 ottobre 1927 n. 2323.
- 16) - Non appena la Società sarà organizzata ed avrà iniziato i suoi servizi, la Società e la B.E.A. designeranno ognuna l'agente generale dell'altra nei propri rispettivi territori nazionali secondo termini e condizioni che saranno stabiliti fra le parti.
- 17) - Trascorsi tre anni dalla data di costituzione della Società, la B.E.A. avrà il diritto di richiedere, purchè tale richiesta sia stata avanzata con sei mesi di anticipo; che il Governo Italiano acquisti o faccia acquistare da interessi italiani le azioni registrate a nome della B.E.A. ad un prezzo corrispondente al

Z.I.

valore delle attività della Società quali sono indicate dall'ultimo esercizio finanziario, più l'interesse del 5% annuo sul valore nominale per non oltre cinque anni, sottraendo da ciò l'ammontare totale dei dividendi ricevuti.

18) - Nel caso in cui la B.I.A. fosse incorporata come una entità separata, la B.I.A. firmerebbe un accordo nel quale adotterà il presente accordo. Quest'ultimo sarà riconosciuto valido sin dalla data di fondazione della B.I.A. sotto tutti i riguardi, come se la B.I.A. fosse una delle parti contraenti essendo intervenuta al posto della B.C.A.C., dalla quale data la B.C.A.C. si intenderà sciolta dalla firma del presente accordo.

19) - Le eventuali divergenze che possono sorgere tra i contraenti dovranno essere sottoposte al collegio degli arbitri composto dai membri apprezzato menzionati che saranno nominati a richiesta rispettiva dei contraenti:

a)- uno dal Ministero dell'aeronautica per il Governo Italia
no;

b)- uno per la B.C.A.C. dell'Ambasciatore d'Inghilterra in Roma;
c)- Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal P.I.C.A.C. o da altro ente internazionale secondo gli accordi fra le parti;

d)- La Commissione degli arbitri si riunirà nelle località scelte dal suo presidente.

Il responso della Commissione degli Arbitri sarà accettato come definitivo dai contraenti.

20) - Ogni comunicazione e notizia relativa al presente accordo dovrà essere data:

a)- per il Governo Italiano al Ministro dell'Aeronautica,
Nome;
b)- per la B.C.A.C. alla sua Direzione Generale in Inghilterra.

6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

18) - Nel caso in cui la B.I.A. fosse incorporata come una entità separata, la B.E.A. firmerebbe un accordo nel quale adotterà il presente accordo. Quest'ultimo sarà riconosciuto valido sin dalla data di fondazione della B.E.A. sotto tutti i riguardi, come se la B.N.A. fosse una delle parti contraenti essendo intervenuta al posto delle B.C.A.C., della quale date la B.C.A.C. si intenderà sciolta dalla firma del presente accordo.

19) - Le eventuali divergenze che possono sorgere tra i contraenti dovranno essere sottoposte al collegio degli arbitri composto dai membri espresso menzionati che saranno nominati a richiesta rispettiva dei contraenti:

a)- Uno dal Ministero dell'Aeronautica per il Governo Italiano;

b)- Uno per la B.N.A. dall'Ambasciatore d'Inghilterra in Roma;
c)- Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal P.I.C.A.C. o da altro Ente internazionale secondo gli accordi fra le parti;

d)- La commissione degli arbitri si riunirà nelle località scelte dal suo Presidente.

Il responso della Commissione degli arbitri sarà accettato come definitivo dai contraenti.

20) - Ogni comunicazione e notizia relativa al presente accordo dovrà essere data:

a)- per il Governo Italiano al Ministro dell'Aeronautica, Roma;

b)- per la B.N.A. alla sua Direzione Generale in Inghilterra.

21) - Il presente accordo è firmato sia in lingua inglese che in lingua italiana ed ambedue i testi avranno eguale autenticità. Ciascuno dei contraenti firmando tratterrà una copia in ciascuna delle due lingue.

22) - È riconosciuto dai firmatari di questa convenzione che

214

-7-

nessuna clausola qui contenuta escluderà la possibile partecipazione di altro capitale straniero per la cui sottoscrizione occorrerà il mutuo consenso delle parti.

23) - Le parti convengono di adottare ogni altra provvidenza che fosse ressa necessaria dai regolamenti del P.I.C.A.C. se e quando l'Italia del P.I.C.A.C. faccia parte.

R/ro: D'ERLINGER
R/ro: AVV. MARIO CEVOLTO

1567

che fosse resa necessaria dai regolamenti del P.I.C.A.C. se e quando l'Italia del P.I.C.A.C. faccia parte.

P/oto: D'EGLIONE

P/oto: Avv. Mario CIVICOTTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

2113

ALLEGATO 1.

Gli itinerari compresi in questo allegato sono stati approvati dalle parti contratti considerando che:

(i) dopo principale della Società, subordinato alle concessione della necessaria autorizzazione allo Stato Italiano, è quello di esercitare linee tra l'Italia e gli altri Paesi Europei ed altre linee esterne interessanti l'Italia, e perciò (ii) alcune linee preventivamente gestite da altre Imprese che potranno partecipare alle Società dovrebbero essere concesse, salvo che dette linee siano riservate per un esercizio indipendente alle dette Imprese; (iii) un unico numero di linee internazionale viene pure concesso per l'esercizio dell'esercizio delle Società.

LINEE INTERNAZIONALI

i) - Tra l'Italia ed altri Paesi Europei.

Alle Società saranno assegnati tre di cinque degli itinerari indicati nello specifico seguente a) o b) insieme ad altri servizi esterni ed interni indicati al n. 2 e al n. 3.

- Categoria a) -

Kong - Milano - Vienna

Kong - Praga

Milano - Praga

Iowa - Belgrado

Iowa - Sofia - Bucarest

Tirana - Bari - Napoli - Marsiglia - Barcellona.

- Categoria b) -

Milano - Barcellona - Madrid

Napoli - Roma - Madrid - Lisbona

Monaco - Roma - Genova

5 6 9

sione della necessaria autorizzazione allo Stato Italiano, è
quello di esercitare linee tra l'Italia e gli altri Paesi Euro-
pei ed altre linee esterne interessanti l'Italia, o perciò (ii)
alcune linee preventivamente gestite da altre Imprese che potran-
no partecipare alle Società dovrebbero essere concesse,
salvo che queste linee siano riservate per un esercizio indipen-
dente dalle dette Imprese; (iii) un numero minimo di linee inter-
ne è essenziale siano pure concesse per l'economia dell'eserci-
zio delle Società.

LINNEE ESTERNE:

1) - Tra l'Italia ed altri paesi europei.

Alle Società saranno concessi tre di quattro destini itine-
rieri indicati nello specifico seguente a) e b) insieme ad altri
servizi esterni ed interni indicati al n. 2 e al n. 3.

- Categoria a) -

Roma - Milano - Firenze
Roma - Praga
Milano - Praga
Roma - Belgrado
Roma - Sofia - Bucarest
Tirana - Leri - Napoli - Marsiglia - Barcellona.

- Categoria b) -

Milano - Barcellona - Madrid
Napoli - Roma - Madrid - Lisbona
Napoli - Roma - Ginevra
Torino - Milano - Zurigo
Roma - Milano - Stoccolma
Roma - Milano - Copenhagen - Oslo
Roma - Bruxelles
Roma - Berlino
Roma - Istanbul - Ankara.
e altre linee esterne.

211?

1

2) - (i) itinerari fra il territorio italiano e località del Commonwealth Britannico.

(1) **Tintenari - Bari - Trieste**
Venezia - Lido - Torino - Parigi
Milano - Roma - Napoli
Genova - La Spezia - Genova
Trieste - Udine - Venezia - Belluno
L'Unione eccellente
di quelle che potranno
no essere rientrate,
d'accordo con le linee
iniziatrici di questa
società.

(i) Linee fra l'Italia e il Sud America (E. A. T. T.)

(ii) Linee fra l'Italia e Nord Africa

(iii) Linee fra l'Italia e la Grecia

(iv) Linee fra l'Italia e le Isole Greche (salvo che il Governo greco non desideri di tenerle eccezionalmente).

NOTES.

3) - (i) Roma - Genova - Torino
(ii) Torino - Milano - Venezia - Trieste
(iii) Trieste - Roma
(iv) Roma - Napoli - Cagliari
(v) Genova - Milano - Bolzano
(vi) Cagliari - Torino
(vii) Cagliari - Milano
(viii) Cagliari - Bolzano
(ix) Milano - Piatti - Novara - Tortona
(x) Napoli - Venezia - Milano

Le società e la T.M.T., quest'ultima verso il 1900 in corso di riele-
zione delle linee Torino - Milano - Venetia - Tri-
este hanno dovuto essere aggiornate sulle nuove trai-

Milano-Bruxelles) di quelle che potranno essere riservate,
 Milano-Amsterdam) d'accordo con le Avio
 Roma-Venezia-Budapest-Varsavia-Gdynia) Linee, per l'esercizio
 Torino-Vilano-Zagabria-Belgrado-Bucarest) indipendente di questa
 Milano-Torino-Marsiglia) società.

- (iii) Roma - Amsterdam
- (iv) Linee fra l'Italia e il Sud America (L. A. T. I.)
- (v) Linee fra l'Italia e Nord Africa
- (vi) Linee fra l'Italia e la Grecia
- (vii) Linee fra l'Italia e la Francia (salvo che il Governo Francese non desideri diverso accordo).

NOTRE LINESSE.

- 3)- (i) Roma - Genova - Torino
 - (ii) Torino - Milano - Venezia - Trieste
 - (iii) Trieste - Roma
 - (iv) Roma - Napoli - Cagliari
 - (v) Genova - Milano - Bolzano
 - (vi) Cagliari - Torino
 - (vii) Cagliari - Milano
 - (viii) Cagliari - Bolzano
 - (ix) Milano - Rimini - Poggie - Bari
 - (x) Napoli - Venezia - Milano
- Dalle lettere iv alla x soggette all'accordo con la Società Aviolinee ed Airone in relazione alla loro partecipazione nella società.

Per l'esercizio delle linee Torino - Milano - Venezia - Trieste il traffico disponibile dovrà essere egualmente suddiviso tra le Società e la L.A.I., quest'ultima avendo già in corso la relativa concessione. Tutto ciò dovrà essere contenuto con accordi diretti tra le due Società.

P/tc: D'ERLANGER
P/tc: Avv. Mario CAVOLOTTO

ALLEGATO n. 2.

NORME STABILITE PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
"AVIONLINE ITALIANA INTERNAZIONALE".

SCOPI: fondare, mantenere ed esercire servizi di trasporto aereo per passeggeri, merci e post in Italia e tra l'Italia e il Nord-Africa e l'Italia e altri territori esteri con altri servizi di servizio occasionale.

CAPITALE: il capitale della Società sarà stabilito in lire italiane 300.000.000 sottoscritto in azioni per il valore di Lit. 100.000 ciascuna.

VINCI DI VOTO: ogni azione avrà diritto ad un voto nella Assemblea delle Società.

All'Assemblea Generale degli azionisti sia essa in prima o in seconda convocazione e sia essa assemblea ordinaria o straordinaria, ogni deliberazione si considererà approvata quando otterrà la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale salvo ulteriori accordi tra le parti all'atto della discussione e della approvazione dello statuto sociale.

PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE: a) Per il 60% il capitale sociale sarà sottoscritto dal Governo Italiano. b) Per il 40% dalla B.I.A. c) Nell'eventualità che il Governo Italiano decida di non sottoscrivere tutto il 60% del capitale non meno di un terzo del capitale che sarà così reso disponibile sarà offerto con priorità per la sottoscrizione a favore delle Aviazioni italiane e successivamente ad altre Società secondo accordi tra le parti.

AUMENTI DI CAPITALE: Nel caso che dovesse essere deciso l'aumento del capitale della società, la relativa sottoscrizione sarà offerta in primo luogo agli partecipanti in proporzioni dell'aliquota

573

SCOPSI: fondare, mantenere ed exercitare servizi di trasporto aereo per passeggeri, merci e posta in Italia o fuori Italia e il Nord-Africa e l'Italia ed altri territori esteri ed altri servizi di certate occasione.

CAPITALE: il capitale della Società sarà stabilito in lire italiane 900.000.000 sottoscritto in azioni da un valore di Lit. 100.000 ciascuna.

VOTI: ogni azione avrà diritto ad un voto nella Assemblea delle Società.

All'Assemblea Generale degli azionisti sia esse in prima o in seconda convocazione e sia essa Assemblea ordinaria o straordinaria, ogni deliberazione si considererà approvata quando ottenga la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale salvo ulteriori successi, fra le parti allegate delle discussioni e della approvazione dello stesso socio.

PARTECIPAZIONE DELL'AVITALIA: a) per il 60% il capitale sociale sarà sottoscritto dal Governo Italiano. b) Per il 10% della B.I.A.
c) Nell'eventualità che il Governo Italiano decida di non sottoscrivere tutto il 60% del capitale non meno di un terzo del capitale che sarà così reso disponibile sarà offerto con priorità per la sottoscrizione a favore delle Avioline italiane e successive mente ad altre Società secondo accordi tra le parti.

AUMENTI DI CAPITALE: Nel caso che dovesse essere deciso l'aumento del capitale della Società, la relativa sottoscrizione sarà offerta in prima luogo dei partecipanti in proporzioni dell'aliquota sottoscritta nella formazione delle Società.

PASSAGGIO DI AZIONI: Le azioni della Società non possono essere vendute o trasferite senza il consenso unanime del Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci consiglieri nominati come segue:

a) Sei su delegazione del Governo Italiano e dei rappresentanti il capitale privato italiano in proporzione delle rispettive loro quote.

b) Quattro su designazione della B.I.A.

Salvo ulteriori accenti in sede di discussione e di approvazione dello Statuto della Società, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il Presidente sarà scelto fra i Consiglieri designati dal Governo Italiano e il Vice Presidente sarà scelto tra i Consiglieri designati dalla B.I.A.

DIREZIONE E DIRETTORE: Il Consigliere delegato sarà di nazionalità italiana e potrà essere a lui conferite anche le funzioni di Direttore Generale della società.

Se il Direttore Generale non è membro del Consiglio di Amministrazione, per la sua nomina occorre il consenso della B.I.A.

La Società avrà anche un Direttore Teccico e un Direttore Amministrativo, entrambi di nazionalità italiana; entrambi le nomine dovranno essere sottoposte all'approvazione della B.I.A.

Tutto il personale della Società sarà italiano sia per quanto si riferisce al personale e terra che al personale di lavoro, salvo deroga per quei particolari casi che il Consiglio di

COMITATO DI AMMINISTRAZIONE: La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci consiglieri nominati come segue:

a) Sei su designazione del Governo Italiano e dei rappresentanti del capitale privato italiano in proporzioni delle rispettive loro quote.

b) - ventuno su designazione della B.I.A.
Salvo ulteriori accorgimenti in sede di discussione e di approvazione dello Statuto della Società, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Il Presidente sarà scelto fra i Consiglieri designati dal Governo Italiano e il Vice Presidente sarà eletto tra i Consiglieri designati dalla B.I.A.

DIVISIONE DI DIREZIONE: Il Consigliere delegato sarà di nazionalità italiana e potrà essere a lui conferite anche le funzioni di Direttore Generale della società.

Se il Direttore Generale non è membro del Consiglio di Amministrazione, per la sua nomina occorre il consenso della B.I.A.

La Società avrà anche un Direttore Tecnico e un Direttore Amministrativo, entrambi di nazionalità italiana; entrambe le nomine dovranno essere sottoposte all'approvazione della B.I.A. •
Tutto il personale della Società sarà italiano sia per quanto si riferisce al personale a terra che al personale di volo, salvo degrado per quei particolari casi che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari per svolgere il servizio estero della Società.

-3-

Compatibilmente con la economia di esercizio della Società, non meno del 75% di tutto il personale di rete, impegnatizio ed operario che la Società assorbirà all'atto della sua formazione e per i primi due anni del suo esercizio, dovrà essere assunto tra il personale in servizio o non proveniente delle Società che esercivano servizi analoghi nel 1940, salvo scelta in base alle competenze nella propria categoria professionale.

COLLEGIO SINDACALE: Sarà formato di cinque membri dei quali due designati dalla B.I.A.-

P/fo: D. BLANGER

P/fo: Avv. Mario GIVOLTO

- 577

e per i primi due anni del suo esercizio, dovrà essere assunto
tra il personale in servizio o non, proveniente dalle Società che
esercivano servizi aerei civili nel 1940, salvo scelta in base
alla competenza nella propria categoria professionale.

COLLEGIO SINDACALE: Sera formato di cinque membri dei quali due
designati dalla B.I.A.-

P/TO: D'URANGER

P/TO: AVV. Mario CIVOLOTTO

57

CONFIDENTIAL SECTION ONE EIGHTY - A.L.I.T.

On the 2nd Day of September of the Year 1947, in the
Building of the Italian Air Ministry in Rome and in the
presence of, Mr. L. J. T. T., Legal Notary in Rome,
the following gentlemen, signed a contract:

- 1) - Lawyer Giuseppe Faratore - President and Legal representative of the Institute of Industrial Reconstruction I.I.R.
born in New York and domiciled in London, representing
British Airways Corporation by virtue of the
Power of attorney contained upon him on his ~~name~~ a copy
of which is attached under enclosure A) of whose ~~name~~ **date**
Identify himself, as agreed between them with my
consent, these gentlemen, desirous to dispense with the services
of witnesses and in their above mentioned capacities
and stipulate the following:
- 1) - Further to the agreement between the Air Register for
of London, through its P. & P. division, on the other
hand, to the effect of 27th June 1946,
hereby known as "The International Convention
Limited Company I.I.R.",
as contained in Article 18)
of the aforementioned convention of the 27th of
June 1946, between I.A.C. and I.O.A.C.
and the initial organisation and training of
the necessary formalities called for under the
said Agreement, abrogates itself to the I.O.A.C.
to the extent of the more strict conventions or
agreements present at the
time of conclusion of this Convention is to be filled by the
airlines that, having been read and approved by the
members, are attached to the present document as an
integral part of same.
- 2) - Under the provisions of the above said convention of
the 27th June 1946, the Company has as its object the
organisation of airlines in Italy, and other countries,
and the compilation of all services in respect of this
purpose.
- 3) - Carrying out transports between Italy and foreign
countries

785017

卷之二

二二

785017

SCHLESINGER 55

that the author has been compelled to make some changes in his original manuscript.

THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE GROWTH OF COTTON

the first time, and the author's name is given as "John Smith". The book is described as being "in excellent condition" and "well worth the price".

卷之三

卷之三

0 - Dec. 1900 at Elgete to the
02

THE TUDOR CHURCH - 154

卷之三

— 2 —

卷之三

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

۱۰۷

the signatures of the members of the Board of Trustees
will be added at the first assembly of the partners.
This will be done from the minutes of article 15 of the Society
of Friends on the 2nd day of October, 1965. Witnessing
Vice President of the Administrative Council, Mr. George
Sir - The General Secretary, Mr. J. S. Venkateswara, is requested to countersign
the minutes of the meeting of the Board of Trustees, in the
presence of one of the members of the Board of Trustees, Mr. Venkateswara, on
Tuesday, 21. September, 1965, at the office of Mr. C. V. Pillai,
mentioned above, during the hours of 3.10 of the central, as
per the name of the company.

- (a) - The proposed order ends on the 31st December of every year.
It is requested that the minutes contained in the
agenda of the 20th Legislative Session of the Legislative Assembly
on 10.10.1965, be forwarded to the Government of Andhra Pradesh
for its perusal under Article 16(2).
The General Secretary is requested to close on the 31st December
of every year, the minutes of the Legislative Session of the Legislative Assembly
and the Legislative Council of the State of Andhra Pradesh.
In view of the above, the General Secretary is requested to sign
the minutes of the 20th Legislative Session of the Legislative Assembly
and the Legislative Council of the State of Andhra Pradesh
on the 31st December of every year, and sign the same
and in the margin of the other pages without further regarding
of the enclosures.
This is in addition to the public notice
so as to inform the public of the minutes of the General Secretary
and in the margin of the other pages without further regarding
of the enclosures.

Signed witness
C. V. Pillai

785017

ARTICLES OF ASSOCIATION.Article I

A Limited Company is hereby formed and is to be known as:

"ITALIAN AIRLINES - ITALIAN COMPANY A.I.T.I."

Article 2

The head office of the Company is in Rome.

The Administrative Council may establish subsidiary and branch offices, agencies and representations in the territory of the Republic, the Colonies, and abroad and may modify and close these subsidiary and branch offices, agencies and representations.

Article 3

The life of the Company is fixed up to 31st December 1935, and may be extended one or more by decree of the Shareholders' Meeting.

Article 4

In keeping with the provisions of the convention signed in Rome on 3rd June 1915 between the Italian Government's Air Minister on the one hand, and the R.C.A.C. of London, through its S.D.A. Division, on the other, the Company has as its purpose the running of airlines in Italy and other countries and the completing of all necessary operations to fulfill the purpose.

In particular, the Company will:

- a) carry out transport flights between Italy and outside countries.
- b) carry out transport flights between Italy and North Africa.
- c) carry out internal transport flights (in Italy).
- d) purchase mail, air mail, other services, negotiate, publicize, conduct, publish, and structure all services required by air traffic - to carry out all services required by air traffic -
- e) organize all the services that directly or indirectly

co-organize all the services that directly or indirectly

585

The head office of the Company is in Rome.
The Administrative Council may establish subsidiary and branch offices, agencies and representations in the territory of the Republic, the Colonies, and abroad and may modify and close these subsidiary and branch offices, agencies and representations.

Article 3

The life of the Company is fixed up to 21st December 1953, and may extended once or more by decree of the Shareholders' meeting.

Article 4

In keeping with the provisions of the convention signed in Rome on 30th June 1947 between the Italian Government's Minister on the one hand, and the S.C.I.C. of London, through its S.I.A.T. division, on the other, the Company has as its purpose the running of airlines in Italy and other countries and the completing of all necessary operations to fulfill the purpose.

In particular, the Company will:

- a) carry out transport flights between Italy and outside countries.
- b) carry out transport flights between Italy and North Africa.
- c) organize international transport flights (i.e. Italy).
- d) purchase, build, maintain the over structures, installations, grounds, buildings and structures of all types to carry out all services required of the service.
- e) organize all the services that directly or indirectly are part of, or of interest to the Company, and to all interests pertaining to them.
- f) engage and train the personnel for all the services mentioned in the preceding paragraph.
- g) carry out and assume responsibility for economic, industrial and financial transactions that directly or indirectly affect the efficiency of the services of the Italian State.
- h) promote, create and organise other companies for whatever purpose he considered useful to the attainment of the above mentioned activities.

2105

TITLE II
Capital, shares, bonds,
Article 5

The company's capital is of 2. 300.000.000 (nine
hundred million Lire) divided into 30.000 shares at L. 10.000
each.

Every increase in capital will have to be offered,
optionally, to the shareholders and proportionally to the num-
ber of shares held by them.

Article 6

The shares are undivided.
The shares are jointly owned. Law provisions are
to be applied. The shares cannot be sold transferred or mortgaged
by the present share owners without prior approval of the Ad-
ministrative Council.

Article 7

The holding of shares implies the accepting and
adhering to the Constitutional act, Articles of Association
and the shareholder accepting all the responsibilities im-
plied by his concile being with the head office of the Com-
pany for all matters pertaining to it.

Article 8

Within the reading of the law, the Company may issue
bonds of all types; the share-holders meeting having pre-
determined the form, conditions and terms for their issue,
disposition and return.

TITLE III
The share-holders meeting
Article 9

Legally called and constituted the share-holders
meeting represents all the members and it's decisions, concern-
ing to the law and to the articles of association, bind all
the shareholders whether they be absent or against the motion.

Article 10

Article 5

The shares are jointlly owned law provisions are to be applied.
The shares cannot be sold transferred or mortgaged by the present share-owners without prior approval of the Administrative Council.

- 5 8 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

Article 7

The holding of shares implies the accepting and adhering to the Constitutional act, articles of Association and the shareholder accepting all the responsibilities incurred by his domicile being with the head office of the Company for all matters pertaining to it.

Article 8

Within the reading of the law, the Company may issue bonds of all types; the shareholders meeting having previously determined the form, conditions and terms for their issue, opposition and duration.

Article 9

TITLE III
The Share-holders meeting

Article 10

Legally called and convoked the share-holders meeting represents all the members and it's decisions, conforming to the law and to these articles of association, bind all the shareholders whether they be present or against the motion.

Article 11

The meeting may be ordinary or extraordinary and is to be called in accordance with the peculiarity of the law, in the head office of the Company or other place as decided by the Administrative Council.

The ordinary meeting must be called at least once a year and in the first four months following the close of the financial year.

The extraordinary meeting is called at the discretion of the Administrative Council when the meeting's decisions may be required.

2104

in the certain of meetings, by the law, no delay must occur

Article 14

Within the year of the law, every shareholders
incorporated in the book of shareholders, least five years re-
ported, and before his meeting, have the right to attend, or repre-
sent, and participate in the meeting.

The administrative council will be present when summoning the share-
holders to a meeting, least five days before the meeting, unless
by the members' request, less than one month before the meeting.
The administrative council will be present when summoning the share-
holders to a meeting, least five days before the meeting, unless
by the members' request, less than one month before the meeting.
The administrative council will be present when summoning the share-
holders to a meeting, least five days before the meeting, unless
by the members' request, less than one month before the meeting.

THESE ARE THE WORDS WHICH WERE SPOKEN BY JESUS
TO HIS DISCIPLES AS HE WAS LEAVING THEM.
HE SAID UNTO THEM, THESE ARE THE WORDS WHICH I TALKED
WITH YOU SINCE I CAME TO YOU. BUT NOW THERE IS A
TIME COMING WHEN I WILL NOT BE WITH YOU, AND THE
WORLD WILL CAST OUT YOUR OWN. AND YE SHALL BE
HATRED OF THE WORLD. BUT YE SHALL NOT BE HATRED
OF ME, BUT OF THE WORLD. THEY ARE NOT HATRED OF
YOU, BUT OF ME, BECAUSE THAT YE HAVE NOT BEEN
HATRED OF ME AS I WAS NOT HATRED OF THEM. IF YE
WILL FOLLOW ME, YE SHALL NOT WALK IN DARKNESS,
BUT YE SHALL HAVE THE LIGHT OF LIFE.

- (a) the issue of preference shares,
 (b) the issue of bonds,
 (c) the amalgamation with other companies,
 (d) the sale or transfer of the whole or substantial part of its assets,
 (e) to alter the provisions of this article.

Article 15

This is drawn up and understood, also, within the reading of the Law, that a dissolution will have to be proposed at the meeting, if so requested by the shareholders of the Company.

Administrative Council Article 16

The Company will be administered by an Administrative Committee of Directors appointed for a period of 3 years.

Article 17

Every administrator must give security, within 30 days of being nominated or this same nomination will be void. This security to take the shape of shares in the Company of shares or bonds guaranteed by the State, representing at their face value a fifth part of the capital of the Company with a maximum of £ 300,000.

Article 18

The Administrative Committee in its first sitting following the shareholders' meeting, when it was appointed, will elect from among the members, President and a Vice President, if these have not already been appointed by the shareholders, the President and Vice President are appointed for a term of one year who can be re-elected.

In the case of both the President and the Vice President being absent from the sitting, the Senior Council Member will be the chair, should several members be in seniority, until such time as the election of a new President and Vice President is made.

59

must be drawn up and annexed, also, within the reading of the law, minutes of meetings of the Council, possible isolators will have to be proposed at the meeting itself.

Administrative Council Article 15

The Company will be administered by an Administrative Council of 10 members appointed for a period of 3 years.

Article 16

In case of being nominated or this same nomination within 36 days security to take 9 shares of shares in the company or shares or bonds guaranteed by the State, representing at their face value 2/3 of the capital of the company with a maximum of 300,000.

Article 16

The Administrative Council in its first sitting following the shareholders' meeting, by which it was constituted, will elect from among the members, President and a Vice President, if these have not already been appointed by the shareholders' meeting. The President and Vice President are appointed for a term of one year and can be reelected.

In the case of both the President and the Vice President being absent from the sitting, the Senior Council member will take the chair; should several members tie in seniority, the closest among them will take the chair, except when the Council has decreed otherwise.

The Council may appoint a Secretary even outside its own members.

The President and the Secretary will sign the minutes of the Council's meetings and may issue copies and execute contracts on behalf of the company, rendering them valid by affixing his signature, countersigned by the law.

The Administrative Council meets in the head offices of any other place when called together by the President. These meetings must take place at least every three months. Moreover, the Council must meet when called to do effect its au-

785017

59

785017

THE HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE

1. 100% COTTON
2. 100% POLYESTER
3. 100% POLYAMIDE
4. 100% POLYPROPYLENE
5. 100% POLYVINYLPYRROLIDONE
6. 100% POLYURIDYLIC ACID
7. 100% POLYURIDYLIC ACID
8. 100% POLYURIDYLIC ACID
9. 100% POLYURIDYLIC ACID
10. 100% POLYURIDYLIC ACID
11. 100% POLYURIDYLIC ACID
12. 100% POLYURIDYLIC ACID
13. 100% POLYURIDYLIC ACID
14. 100% POLYURIDYLIC ACID
15. 100% POLYURIDYLIC ACID
16. 100% POLYURIDYLIC ACID
17. 100% POLYURIDYLIC ACID
18. 100% POLYURIDYLIC ACID
19. 100% POLYURIDYLIC ACID
20. 100% POLYURIDYLIC ACID
21. 100% POLYURIDYLIC ACID
22. 100% POLYURIDYLIC ACID
23. 100% POLYURIDYLIC ACID
24. 100% POLYURIDYLIC ACID
25. 100% POLYURIDYLIC ACID
26. 100% POLYURIDYLIC ACID
27. 100% POLYURIDYLIC ACID
28. 100% POLYURIDYLIC ACID
29. 100% POLYURIDYLIC ACID
30. 100% POLYURIDYLIC ACID
31. 100% POLYURIDYLIC ACID
32. 100% POLYURIDYLIC ACID
33. 100% POLYURIDYLIC ACID
34. 100% POLYURIDYLIC ACID
35. 100% POLYURIDYLIC ACID
36. 100% POLYURIDYLIC ACID
37. 100% POLYURIDYLIC ACID
38. 100% POLYURIDYLIC ACID
39. 100% POLYURIDYLIC ACID
40. 100% POLYURIDYLIC ACID
41. 100% POLYURIDYLIC ACID
42. 100% POLYURIDYLIC ACID
43. 100% POLYURIDYLIC ACID
44. 100% POLYURIDYLIC ACID
45. 100% POLYURIDYLIC ACID
46. 100% POLYURIDYLIC ACID
47. 100% POLYURIDYLIC ACID
48. 100% POLYURIDYLIC ACID
49. 100% POLYURIDYLIC ACID
50. 100% POLYURIDYLIC ACID
51. 100% POLYURIDYLIC ACID
52. 100% POLYURIDYLIC ACID
53. 100% POLYURIDYLIC ACID
54. 100% POLYURIDYLIC ACID
55. 100% POLYURIDYLIC ACID
56. 100% POLYURIDYLIC ACID
57. 100% POLYURIDYLIC ACID
58. 100% POLYURIDYLIC ACID
59. 100% POLYURIDYLIC ACID
60. 100% POLYURIDYLIC ACID
61. 100% POLYURIDYLIC ACID
62. 100% POLYURIDYLIC ACID
63. 100% POLYURIDYLIC ACID
64. 100% POLYURIDYLIC ACID
65. 100% POLYURIDYLIC ACID
66. 100% POLYURIDYLIC ACID
67. 100% POLYURIDYLIC ACID
68. 100% POLYURIDYLIC ACID
69. 100% POLYURIDYLIC ACID
70. 100% POLYURIDYLIC ACID
71. 100% POLYURIDYLIC ACID
72. 100% POLYURIDYLIC ACID
73. 100% POLYURIDYLIC ACID
74. 100% POLYURIDYLIC ACID
75. 100% POLYURIDYLIC ACID
76. 100% POLYURIDYLIC ACID
77. 100% POLYURIDYLIC ACID
78. 100% POLYURIDYLIC ACID
79. 100% POLYURIDYLIC ACID
80. 100% POLYURIDYLIC ACID
81. 100% POLYURIDYLIC ACID
82. 100% POLYURIDYLIC ACID
83. 100% POLYURIDYLIC ACID
84. 100% POLYURIDYLIC ACID
85. 100% POLYURIDYLIC ACID
86. 100% POLYURIDYLIC ACID
87. 100% POLYURIDYLIC ACID
88. 100% POLYURIDYLIC ACID
89. 100% POLYURIDYLIC ACID
90. 100% POLYURIDYLIC ACID
91. 100% POLYURIDYLIC ACID
92. 100% POLYURIDYLIC ACID
93. 100% POLYURIDYLIC ACID
94. 100% POLYURIDYLIC ACID
95. 100% POLYURIDYLIC ACID
96. 100% POLYURIDYLIC ACID
97. 100% POLYURIDYLIC ACID
98. 100% POLYURIDYLIC ACID
99. 100% POLYURIDYLIC ACID
100. 100% POLYURIDYLIC ACID

卷之三

Environ Biol Fish (2007) 79:23–34

卷之三

卷之三

LITERATURE

2001.

Article 22

The net profits on the 31st December shall be divided among the local reserve fund until this reaches £15 or the County's Capital.

If there is no balance left of the funds after the Local Reserve Account and the Bank Account, the Technical Committee may decide that the profits be given to the shareholders unless this agreement has been otherwise.

Article 23

Payments of the dividends will be made when they are due and at the earliest of the shareholders' meetings.

Article 24
Article 25
Article 26

At any time the Company may agree with its members the dissolution and liquidation of the organization. The procedure of the liquidation and distribution of assets, decisions and powers and their continuation.

Article 27

General Directions

For all that is not included in these articles in the constitution and by-laws of the organization, the law of the land, the Civil Code, is to be applied.

Signed, January 21, 1901.
F. J. T. Johnson
D. C. O.

Translated by Mr. Justice

三月廿二日
晴
天氣晴朗，風和日暖，是踏青的好日子。

卷之三

785017

785017

785017

2001 OCT 2001 AIR FORCE MUSEUM FOUNDATION
2001 OCT 2001 AIR FORCE MUSEUM FOUNDATION

Head: Captain and Adjutant

Date: 1300 September 1968

Subject: Status of Unfinished Reconstruction

To: Captain and Adjutant

- 1) The construction is answered - The work "status" is to be submitted.
- 2) Report in the excess originally provided for under the last paragraph of para 1 of the practice of liaison. This report is to be of seven members.

Yours, (Signed) W.H. Tracy
Adjutant

RECORDED BY MR. J. H. LUCAS

English version annex

- 1) The generalization is agreed - the word "title" is
to be substituted.
- 2) Except in the cases expressly provided for under the
last paragraph of art. 1 of the articles of associa-
tion, each the group is to be of seven members.

• D.A. (Signed) Director
T.S.D. (Signed) Secretary

Translated by Mr. DITTO

2091

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

L'anno 1946, il giorno 16 settembre in Roma, nei locali del Ministero dell'Aeronautica avanti a me Avv. Carlo, Capo Notaio in Roma si sono costituiti i Signori:

- Avv. Giuseppe Paratore - Presidente e legale rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale "I.R.I." ;
- Mr. Whitney Straight di Willard Dikermann Straight nato a New York e domiciliato in London in rappresentanza della British European Airways Corporation in forza del mandato 5.9.1946 che si allega in copia sotto lettera A) della cui personale identità personale sono certo, i quali, d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunziano all'assistenza di testimoni e nelle qualità suindicate convengono e stipulano quanto segue:

1°) - E' costituita con sede in Roma una società per azioni, con la denominazione: "Aerolinee Italiane Internazionali - Società per azioni - "A.L.I.I." anche in esecuzione della convenzione firmata in Roma il giorno 8 giugno 1946 tra il Ministro per l'Aeronautica del Governo Italiano, da una parte, e la B.O.A.C. di Londra, operante attraverso la sua B.E.A. Division, dall'altra parte.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel paragr. 18) della citata convenzione 8 giugno 1946, la B.E.A. essendo stata incorporata in data 1 agosto 1946 come ente giuridico separato ed avendo essa adempiuto le necessarie formalità richiamate nel detto paragr. 18, si surroga alla B.O.A.C. sia ai fini della ripetuta convenzione sia nel presente atto.

Il funzionamento della Società è disciplinato dallo statuto che, letto e approvato dai componenti, si allega al presente atto perchè ne forma parte integrante e sostanziale.

2)

2°) - La società, in esecuzione della predetta convenzione 8 giugno 1946, ha per oggetto l'esercizio di linee aeree in Italia e in altri Paesi, e il compimento di tutte le operazioni connesse con l'oggetto medesimo.

Il particolare, la società potrà :

- a) effettuare operazioni di trasporto aereo tra l'Italia e i paesi esteri;
- b) effettuare operazioni di trasporto aereo tra l'Italia ed il nord Africa;
- c) effettuare operazioni di trasporto aereo in Italia;
- d) acquistare costruire, esercitare e prendere in concessione aerodromi, hangar, officine, terreni, edifici e strutture di qualsiasi genere destinate al servizio della navigazione aerea;
- e) organizzare tutti i servizi che direttamente o indirettamente facciano parte o interessino gli affari della società e in qualsiasi modo siano collegati con essi;
- f) assumere e istruire personale per tutti i servizi di cui alla lettera precedente;
- g) compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che, direttamente o indirettamente contribuiscano al migliore ed al più efficiente funzionamento dei servizi di trasporto aereo;
- h) promuovere o costituire altre società per qualsiasi oggetto considerate utili al raggiungimento delle suddette attività ee esercitarle.

3°) - La durata della Società è fissata in 10 anni, fino al 31 dicembre 1956 ed è prorogabile per deliberazione dall'assemblea degli azionisti.

4°) - Il capitale iniziale della Società è fissato in L. 900.000.000. (nove-

2090

3)

centomilioni) esso è suddiviso in 90.000 azioni di L. 10.000 ciascuna, che vengono sottoscritte come segue:

Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)	n. 54.000 az L. 540.000.000
British European Airways	" 36.000 " 360.000.000
	" 90.000 " 900.000.000

5°) - Del detto capitale sono versati stati versati dai comparetti i primi 3/10 per le azioni rispettivamente sottoscritte e cioè L. 270.000.00 depositate presso la locale sede della Banca d'Italia, come da ricevuta in data 16.9.46 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B).

6°) - A comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono eletti i Signori:

- 1 - Mr. Whitney Straight C.B.E., M.C., D.F.C.
- 2 - Commadre Vladimir Wolfson O.B.E., V.D.
- 3 - Avv. Giovanni Serrao K.B.E.
- 4 - Mr George Patrik Hayvard
- 5 - Prof. Giuseppe De Michelis
- 6 - Dr. Patide Formentini
- 7 - Ing Acampora Luigi
- 8 - Avv. De Martino Enrico
- 9 - Rag. Bracco Mario
- 10 - Dr. Luigi Chialvo

7°) - A comporre il primo Collegio sindacale sono eletti i Signori:

4)

Sindaci effettivi

- 1 - Prof. Dr. Arturo Castagnoli - Revisore Conti
- 2 - Mr. Harry Rimington Gilbert
- 3 - Mr. Ernest Winfield
- 4 - Dr. Domenico Bernardi - Revisore Conti
- 5 - Dr. Cesare Gra

Sindaci supplenti

- 1 - Mr. Noel Summerscale
- 2 - Dr. Donato Saracino

A Presidente del Collegio Sindacale è nominato il Sig. Prof.
Dr. Arturo Castagnoli - Revisore Conti.

Gli emolumenti dei componenti il Collegio Sindacale saranno
fissati dalla prima assemblea dei Soci che sarà tenuta.

8°) - In deroga alla disposizione dell'art. 18 dello statuto sociale, sono
per la prima volta nominati :

Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Prof. Giuseppe
De Michelis.

V. Presidente del Consiglio di Amministrazione il Mr. Whitney Straight
C.B.E., M.C., D.F.C.

9°) - Il Signor Avv. Giovanni Serrao K.B.E. è incaricato di compiere tutte
le pratiche necessarie per la legale esistenza della società ed al-
l'uopo è espresamente autorizzato ad introdurre nel presente atto
e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed ag-
giunte che fossero eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria
in sede di omologazione.

Lo stesso Signor Serrao è delegato a ritirare dalla Banca
d'Italia il deposito di 1/10 del capitale, come sopra effettuato,
con facoltà di rilasciare alla Banca depositaria di scarico nelle
forme e nei medi richiesti.

5)

10°) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1947

11°) - Le parti comparenti dichiarano di aver presentato ai componenti Ministri domanda per le necessarie autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal R.D.L. 24.7.42 N. 807 e dal D.L.L. 15.2.46 n. 161.

12°) - Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio in Roma quanto all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) presso la sua Sede in Via Versilia 2, e in quanto alla British European Airways - Piazza S.Bernardo 15.

13°) - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Socie-

Il presente atto è stato da me Notaio letto ai Sig.ri comparenti i quali su mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo firmano in calce e nel margine degli altri fogli rinunciando a nuova lettura degli allegati.

E' scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine 12 di fogli 3 meno linee 23.

F.to Whitney

" Paratore

" Capo

2092

S T A T U T O

TITOLO I°

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione di
AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI - SOCIETA' PER AZIONI - "A.L.I.I." -

Art. 2

La Società ha la sua sede legale in Roma.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica,
nelle Colonie e all'Estero e può esse sedi, succursali, agenzie e rappre-
sentanze modificare e sopprimere.

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 1956 ed
è prorogabile per deliberazione dell'assemblea degli azionisti uno o più
volte.

Art. 4

La Società, in esecuzione della convenzione firmata in Roma
il giorno 8 giugno 1946 tra il Ministro dell'Aeronautica del Governo
Italiano, da una parte, e la B.O.A.C. di Londra, operante per tramite
della B.E.A. Division, dall'altra, ha per oggetto l'esercizio di linee
aeree in Italia e in altri Paesi, e il compimento di tutte le operazio-
ni connesse con l'oggetto medesimo.

In particolare, la società potrà :

- a) effettuare operazioni di trasporto aereo fra l'Italia e i paesi esteri
- b) effettuare operazioni di trasporto aereo tra l'Italia e il Nord Africa;

- 2 -

- c) Effettuare operazioni di trasporto aereo in Italia;
- d) acquistare, costruire, esercitare e prendere in concessione aerodromi, hangars, officine, terreni, edifici e strutture di qualsiasi genere destinate al servizio della navigazione aerea;
- e) organizzare ed esercitare tutti i servizi che direttamente o indirettamente facciano parte o interessino gli affari della Società e in qualsiasi modo siano collegati con essi;
- f) assumere e istruire personale per tutti i servizi di cui alle lettere precedenti;
- g) compiere tutte le operazioni ed esercitare tutte le attività economiche, industriali e finanziarie che, direttamente o indirettamente, contribuiscano al miglioramento ed al più efficiente funzionamento dei servizi di trasporto aereo;
- h) promuovere e costituire altre Società per qualsiasi oggetto considerato utile al raggiungimento delle suddette attività ed esercitarle.

TITOLO XI

Capitale, azioni, obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è di L. 900.000.000 (novecentomilioni) diviso in n. 90.000 azioni da L. 10.000 ciascuna.

Ogni aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione agli azionisti in rapporto alle azioni possedute.

Art. 6

Le azioni sono indivisibili e il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni non possono essere vendute, trasferite o altrimenti im-

- 3 -

1609

pegnate senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il possesso delle azioni implica l'adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto e l'elezione da parte degli azionisti a tutti gli effetti del domicilio presso la sede legale della società per tutto quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Art. 8

La società può emettere obbligazioni al portatore, o nominative; a norma e con le modalità di legge, determinandosi dall'assemblea degli azionisti la forma, le condizioni e le modalità per il loro collocamento e per la loro estinzione.

TITOLO III

Assemblea

Art. 9

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti e dissenzienti.

Art. 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca con le formulazioni di legge nella sede della Società o in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2089

- 4 -

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve altresì seguire senza ritardo quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

Art. 11

Ha diritto di intervenire all'assemblea o di farvisi rappresentare a norma di legge ogni azionista che risulti iscritto nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere nell'avviso di convocazione il deposito delle azioni 5 giorni prima della data dell'assemblea al fine di accertare che chi è iscritto nel Libro dei Soci sia tuttora azionista e può autorizzare l'intervento all'assemblea degli azionisti i quali senza avere in precedenza domandato l'iscrizione nel Libro dei Soci, abbiano ai fini dell'iscrizione stessa, depositato, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, i titoli dei quali sono in possesso mediante una serie continua di girate. Il deposito dovrà effettuarsi presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci; in difetto, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convoca-

5)

zione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta.

Art. 14

L'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tuttavia, sia in prima, che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i $\frac{2}{3}$ del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- 2) la proroga e lo scioglimento anticipato della società;
- 3) il trasferimento della sede legale;
- 4) l'aumento e la riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla legge;
- 5) l'emissione di azioni privilegiate;
- 6) l'emissione di obbligazioni;
- 7) la fusione con altre società;
- 8) ogni cambiamento dello statuto sociale.

La stessa maggioranza prevista dal comma precedente è necessaria per la modificaione di questo articolo.

Art. 15

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a sensi di legge.

Pure a sensi e nei termini di legge dovranno essere proposte le ~~WWW~~ eventuali impugnazioni alle deliberazioni stesse

6)

TITOLO IV**Consiglio di Amministrazione**

Art. 16

La società è amministrativa da un Consiglio di Amministrazione composto di 10 membri che durano in carica 3 anni.

Art. 17

Ciascun amministratore deve prestare cauzione, entro il termine di giorni 30 dalla notizia della nomina pena la decadenza della stessa, in azioni non nominative della società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale, con il massimo di L. 200.000.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea stessa.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica un anno e sono rieleggibili.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un segretario scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente e il Segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

7)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno ogni tre mesi. Esso deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica e da due Sindaci effettivi.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno 15 giorni prima prima e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli dei presenti; salvo che si tratti di deliberare sugli argomenti elencati nel secondo comma dell'art. 14 del presente statuto, nonché per l'impiego dei fondi di cui all'art. 7 della convenzione 8 giugno 1946 nel quale caso occorrerà la presenza di almeno 2/3 degli amministratori in carica ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli amministratori convenuti.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 del c.c., a uno o più dei suoi membri determinando i limiti delle delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno deter-

8)

minandone i poteri, un Comitato Esecutivo di 3 membri.

Il Consigliere Delegato, se nominato, deve essere di nazionalità italiana ed a lui potranno essere affidate anche le funzioni di Direttore Generale della società.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato, è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le deliberazioni devono essere approvate da almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente. Il verbale è comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

La rappresentanza legale della società, di fronte a ogni autorità e ai terzi, spetta al Presidente con facoltà di agire in qualsiasi sede o gradodi giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cessazione, e arbitrali, conferendo ogni mandato all'uopo.

La firma sociale spetta inoltre agli altri amministratori e ai direttori e procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia conferita congiuntamente o separatamente nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci è composto di 5 sindaci effettivi e 2 supplenti; esso, per la sua composizione, le sue funzioni e retribuzioni e la sua durata in carica, è regolato dalle leggi vigenti.

TITOLO VI

Bilancio e utili

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

9)

Art. 24

L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

- a) 5% al fondo di riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) il resto, dedito quanto dall'assemblea sarà assegnato per compensi al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, questi ultimi due se nominati, agli azionisti, a meno che non sia dall'assemblea stessa altrimenti deliberato.

Art. 25

Il pagamento dei dividendi darà effettuato alla scadenza e presso le casse designate annualmente dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Per quanto non è previsto nel presente statuto e nella convenzione di che al precedente art. 4 vigono le norme del codice civile.

Foto Whitney

" Paratore

" Capo

208!

ACCORDO

Il presente accordo viene stipulato il giorno 16 settembre dell'anno 1946

fra

l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)

e la

British European Airways (B.E.A.)

in aggiunta ed integrazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale delle "Aerolinee Italiane Internazionali" (A.L.I.I.), e con riferimento ed in esecuzione della convenzione firmata il giorno 8 giugno 1946 fra il Ministro dell'Aeronautica del Governo Italiano da una parte e la British Overseas Corporation agente tramite la sua B.E.A. dall'altra.

Premesso che è stato vicendevolmente convenuto che taluni provvedimenti per la costituzione e lo statuto sociale della A.L.I.I. appaiono in un accordo separato, viene concordato quanto segue :

1) L'I.R.I., dalla sua interessenza costituita dal 60% del capitale azionario della A.L.I.I., assegnerà, in cambio del corrispondente valore in contanti delle azioni, 9.000 azioni al gruppo rappresentato dalle "Aviolinee" e 9.000 azioni ad altro gruppo rappresentato dalla Società "AIRONE".

2) Dei dieci membri del Consiglio di Amministrazione, l'I.R.I. avrà il diritto di nominare ed eleggerne, sei, ma in considerazione del precedente comma 1) esso concederà il diritto alla nomina ed elezione, di concerto con esso, di un membro del Consiglio alle "Aviolinee" e di un altro al gruppo italiano rappresentato dall'"Airone". La B.E.A. avrà il diritto di nominare ed eleggere quattro membri del Consiglio.

3) Un accordo supplementare fra l'I.R.I., Aviolinee e gli altri interessi privati italiani interessati verrà firmato simultaneamente al presente, dando effetto anche ai provvedimenti contenuti nei precedenti comma 1) e 2) e verrà allegato al presente accordo.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto fra i sei membri del Consiglio nominati ed eletti dagli interessi italiani rappre-

2)

sentati in A.L.I.I., il Vice Presidente sarà nominato ed eletto fra i quattro membri del Consiglio rappresentati B.E.A.

- 5) La presenza di (1) membro del Consiglio costituirà il quorum nella riunione del Consiglio, (2) ma è espressamente convenuto fra le parti che qualunque membro del Consiglio inevitabilmente impedito ad essere presente avrà il potere di nominare per iscritto un altro membro del Consiglio, affinchè questi agisca in sua vece.

Qualunque membro del Consiglio non potrà rappresentare che un solo Consigliere.

- 6) Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, la remunerazione dei membri del Consiglio sarà determinata di volta in volta dalla Società nelle Assemblee Generali.

Tale remunerazione sarà divisa fra i membri del Consiglio in base alle deliberazione presa dal Consiglio stesso e, in difetto di tale deliberazione, essa sarà divisa in parti uguali salvo che un membro del Consiglio sia in carica per un periodo limitato rispetto a quello per cui tale remunerazione è dovuta, nel qual caso egli concorrerà alla divisione in proporzione al periodo per il quale è rimasto in carica.

I membri del Consiglio saranno anche rimborsati di ogni spesa di viaggio, albergo ed altra da loro sostenuta per restarsi, e per tornare dalle riunioni del Consiglio e comunque sostenute nel disbrigo degli affari della Società qualsiasi membro del Consiglio che sia incaricato di svolgere servizi e si reca o risiede all'estero per qualsiasi scopo della Società, deve (a meno che non venga altrimenti espressamente deliberato dalla Società in assemblea generale) ricevere una remunerazione extra che sarà determinata dal Consiglio ("all'estero" significherà in un paese straniero rispetto al domicilio normale del membro del Consiglio).

3)

- 7) Nell'eventualità che il Direttore Generale della Società non sia membro del Consiglio di Amministrazione, la sua nomina sarà fatta d'accordo con la B.E.A.
Analogamente, il Consiglio nominerà anche un Direttore Tecnico ed un Direttore Amministrativo (le funzioni di ques'ultimo comprendono tutte le attività amministrative e commerciali della società), la cui nomina avverrà d'accordo con la B.E.A.
- 8) In conformità con lo statuto sociale, saranno nominati cinque sindaci effettivi. Di questi, I.R.I. avrà il diritto a nominarne ed eleggerne tre; la B.E.A. avrà il diritto di nominarne ed eleggerne due e ciascuna delle parti designerà una dei sindaci supplenti.
- 9) In esecuzione delle clausole particolari contenute nella citata convenzione 8 giugno 1946, sarà data preferenza al mercato italiano per l'acquisto di aeromobili, pezzi di ricambio ed equipaggiamento. Il personale della A.L.I.I. sia di terra che di volo, sarà italiano, salvo nei particolari casi che il Consiglio di Amministrazione riterrà necessari per agevolare il servizio estero della società.
- 10) Resta riconosciuta all'I.R.I. la facoltà di farsi sostituire in tutto o in parte nella partecipazione azionaria alla A.L.I.I. da una o più società di proprio controllo, che accettino contemporaneamente le pattuizioni della presente convenzione.
- 11) Fermo restando quanto previsto all'art. 19 della citata convenzione 8 giugno 1946, resta stabilito che le eventuali divergenze fra gli azionisti circa la interpretazione ed esecuzione del presente accordo dovranno essere sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto di un membro designato dall'I.R.I. uno designato dalla B.E.A. ed il terzo nominato d'accordo fra le parti, o, in difetto di accordo, designato dal Presidente della Corte di appello di Roma.
Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura come amichevoli compostori.
- Letto, confermato e sottoscritto.
- Roma 16 settembre 1946

Istituto per la Ricostruzione Industriale

British European Airways (B.E.A.)

- (1) Si approva le cancellature - Si sostituisce la parola "cinque"
(2) Salvo nei casi espressamente previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 18
dello Statuto, nei quali il quorum sarà di sette membri.

B.E.A. (foto: Whitney)

I.R.I. (foto: Paratore)

1620